

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1876

XXXIX.

TORNATA DEL 24 MAGGIO 1876

PRESIDENZA BIANCHERI.

SOMMARIO. *Congedo.* = Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bartolucci-Godolini e Gigliucci. = *Votazione a squittinio segreto sugli schemi di legge: leva militare sopra i giovani nati nel 1856; decreti di prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste pel 1875; maggiori spese sui residui 1875 e retro.* = *Lettura di una interrogazione del deputato Di Rudinì intorno ad alcuni recenti movimenti ordinati nel personale dell'amministrazione provinciale, rinviata al bilancio dell'interno.* = *Seguito della discussione del bilancio definitivo pel 1876 del Ministero di grazia e giustizia — Considerazioni e istanze dei deputati Bertani e Parpaglia sul capitolo 8, Spese di giustizia, e risposte del ministro guardasigilli — Approvazione di capitoli, dall'8 al 12 — Sul capitolo 13, relativo ai fabbricati sacri ed ecclesiastici, il deputato Ruspoli Emanuele fa interrogazione sopra gli inconvenienti suscitati dall'applicazione della legge 3 luglio 1870 — Risposte del ministro guardasigilli — Approvazione del capitolo 13 — Considerazioni e istanze del deputato Indelli sul capitolo 14, concernente le spese variabili pei fabbricati sacri ed ecclesiastici — Risposte del relatore Puccioni e del ministro di grazia e giustizia — Osservazioni e istanze dei deputati Brunetti e Massari — Spiegazioni del ministro — Sono approvati, un voto motivato del deputato Indelli, e i capitoli dal 14 al 44, ultimo, e la somma totale del bilancio. = Risultamento della votazione, e approvazione dei quattro schemi di legge sopra indicati.*

La seduta è aperta alle ore 2 25 pomeridiane.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.)

PRESIDENTE. L'onorevole Guarini, per affari di famiglia, ha chiesto un congedo di 15 giorni.

(È accordato.)

Gli onorevoli Bartolucci-Godolini e Gigliucci hanno presentato un progetto di legge, che sarà trasmesso agli uffizi.

VOTAZIONE SOPRA SCHEMI DI LEGGE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto sopra i progetti di legge: leva militare sopra i giovani nati nell'anno 1856; decreti di prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste per l'anno 1875; maggiori spese sui residui 1875 e retro.

Si procede all'appello nominale.

(Segue la votazione.)

Si lasceranno le urne aperte.

Prima di passare all'ordine del giorno, essendo presente l'onorevole ministro per l'interno, debbo dargli comunicazione di una domanda d'interrogazione dell'onorevole Di Rudinì, che fu presentata e letta nella seduta di ieri.

Essa suona così:

« Il sottoscritto domanda d'interrogare l'onorevole ministro per l'interno intorno ad alcuni recenti movimenti ordinati nel personale dell'amministrazione centrale. »

Prego l'onorevole ministro a voler dichiarare se e quando intenda che quest'interrogazione abbia luogo.

NICOTERA, ministro per l'interno. Io potrei rispondere anche immediatamente, ma credo più con-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1876

veniente rinviare lo svolgimento di questa interrogazione alla discussione del bilancio dell'interno, tanto più che la medesima avrà luogo probabilmente domani stesso.

Quindi, se l'onorevole Di Rudini non crede diversamente, e se la Camera acconsente, potremo rimandare a domani, in principio della discussione di quel bilancio, lo svolgimento di detta interrogazione.

PRESIDENTE. Onorevole Di Rudini aderisce?

DI RUDINI. Mi è caro aderire alla proposta che fa l'onorevole ministro per l'interno; io sono del resto agli ordini della Camera.

PRESIDENTE. Rimane dunque inteso che l'interrogazione avrà luogo nell'occasione della discussione del bilancio dell'interno.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEFINITIVO
DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER IL 1876.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio definitivo pel 1876 del Ministero di grazia e giustizia.

La discussione è rimasta sospesa al capitolo 4 non variato. Magistrature giudiziarie (Spese d'ufficio), lire 883,800.

(È approvato.)

Capitolo 8, variato. Spese di giustizia, 5,040,000 lire.

L'onorevole Bertani ha facoltà di parlare.

BERTANI AGOSTINO. A proposito di questo capitolo variato con un'economia rispetto al bilancio di prima previsione, che comprende appunto le spese per le perizie giudiziarie, io vorrei raccomandare all'onorevole ministro la sollecita riforma, già promessa da altri guardasigilli, della tariffa giudiziaria.

E per ora mi limiterò a chiedere che venga dichiarato a certi impiegati del Pubblico Ministero e procuratori del Re, forse un poco troppo zelanti, quali siano i criteri da seguirsi nel valutare una perizia medica semplice ed una perizia con inchiesta ed esame, e venga dichiarato inoltre se le relazioni delle perizie siano comprese nelle cosiddette vacanze o siano una cosa a parte.

E parlo di questo argomento non come tema generale, ma perchè non avvengano altri scandali, come accaddero recentemente in Genova.

In Genova, due anni or sono, quel tribunale civile ha delegati due professori dell'Università ed un medico provetto della città coll'incarico « di visitare i bagni penali della Foce, di San Giuliano, del Castellaccio e riferire in primo luogo sulle con-

dizioni igieniche dei medesimi, e specialmente avuto riguardo alla malattia dello scorbuto, di cui si dicono affetti molti dei condannati. »

In secondo luogo « di esaminare e riferire se il pane e le paste che si distribuiscono ai condannati sieno ben confezionate con farina di grano, in tutto a termini del contratto d'appalto. »

In terzo luogo « di riferire se i detti viveri, come eziandio il vino e l'acqua potabile, possano essere nocivi alla salute dei condannati, e particolarmente se possono favorire in mezzo ad essi lo sviluppo dello scorbuto. »

Signori, questi tre sanitari hanno impiegato gran parte di cinque giornate del mese di luglio del 1874 nell'esaminare il bagno della Foce che è fuori di città, il forte di San Giuliano, convertito in disgraziatissimo ergastolo, che è a tre chilometri della città, e l'ergastolo del Castellaccio, situato su un'alta collina sopra Genova.

Quei tre sanitari visitarono i forni dove si fabbricava il pane pei galeotti; visitarono i depositi delle materie prime alimentari: da uno di essi, esperto chimico, si fecero diligenti e lunghe indagini chimiche; e finalmente essi si adoperarono a stendere due distinte relazioni, risguardante l'una le indagini igieniche e l'altra le chimiche. Fu quindi un'opera abbastanza lunga e le relazioni furono presentate al tribunale alcuni mesi dopo la data dell'incarico.

Or bene, persone pratiche di simili uffici, e singolarmente due di quei periti spesso adoperati dal tribunale, hanno creduto d'inscrivere nelle loro parcelle un numero di vacanze che importava la spesa di 600 lire per ciascheduno. Su queste parcelle il giudice istruttore non trovò che dire, le trovò conformi alle usanze, conformi alle remunerazioni solite per queste fatiche scientifiche. Ma il Pubblico Ministero appose il suo *veto* e respinse quelle parcelle; e tenendo conto che la tariffa concede ai periti di prima classe lire 3 per *vacato*, in luogo di *lire seicento* concesse, con irriverente consiglio, lire 15 per ciascun perito.

Il presidente del tribunale rilasciò il relativo mandato di pagamento per le lire 15, ed al perito chimico fu per grazia data la somma di 21 lira. Per ciò tutto il lavoro lungo e coscienzioso e di molta responsabilità di tre uomini competenti nelle discipline chimiche e mediche sarebbe stato compensato da quel troppo zelante procuratore del Re, in lire 15, assai meno che non sarebbe stato concesso ad un fattorino di piazza.

Nè fu questo l'unico scandalo procacciato da simili esorbitanze del Pubblico Ministero, poichè alcuni periti, liquidatori di talune delle molte Banche fallite in Genova, non trovarono, nella liquida-

zione delle loro parcelle, compensato nè il tempo nè la fatica che vi avevano spesa.

E vi fu uno scandalo di più. Richiesti per altre perizie giudiziarie alcuni medici, i quali già avevano sofferto dalle eccessività del Pubblico Ministero, in un momento di malumore si rifiutarono di prestare l'opera loro, ed erano disposti a lasciarsi piuttosto trascinare dai carabinieri, anzichè cedere a queste violenze. E accondiscesero a prestarsi solamente per intercessione di un magistrato rispettabilissimo, il quale chiese come un favore a lui personale che si adoperassero per soccorrere la giustizia, che in questo caso, davvero si celebrava da una parte e si offendeva dall'altra.

E per dir tutto circa i tre sanitari interessati nella perizia delle 15 lire, essi presentarono il loro reclamo contro le decisioni del Pubblico Ministero al tribunale civile, e il tribunale civile ha dato loro pienamente ragione ed ha sentenziato in modo grave contro il Pubblico Ministero. Ma quel Pubblico Ministero eccezionale, fermo nelle sue idee ed in quelle che saranno le sue convinzioni, si è appellato; e dopo due anni da questo lavoro è ancora pendente la liquidazione di queste parcelle, non solo, ma, ciò che più monta, è ancora pendente il processo riguardante gravi perturbamenti e gravi inconvenienti riscontrati dai periti nei bagni penali di Genova.

Ora domanderei all'onorevole ministro quali criteri possono additarsi da parte del Ministero a questi signori incaricati di verificare le perizie, perchè non si confondano le perizie semplici, come quelle di constatare una ferita o una morte, colle perizie lunghe che richiedono molti studi e molto tempo.

Chieggo inoltre se la relazione vada compresa nelle cosiddette vacanze, e si sappia come definirli rispetto al compenso al perito che vi spese studio e tempo.

Attendo dalla compiacenza dell'onorevole ministro che voglia chiarirmi su questo argomento e promettermi qualche provvedimento in proposito.

PARPAGLIA. Il capitolo 8 porta la cifra di lire 5,340,000. La Commissione è lieta di annunziarci questo risultato. Invero, confrontando il bilancio che è in discussione col bilancio di definitiva previsione del 1874, abbiamo una economia di un milione e diecimila lire in questo solo capitolo; il risultato non può essere più soddisfacente.

Però la Commissione ci dice: non bisogna arrestarci, vi è ancora molto da fare. Infatti, se paragoniamo la spesa che in Italia si fa per l'amministrazione della giustizia con quella che si incontra in altri paesi, i quali si trovano quasi in identiche condizioni, noi troviamo sempre tuttavia sussistere

una grande sproporzione a nostro danno di oltre la metà.

Io non mi intratterrò a fare questo confronto, invece farò un pochino il conto in casa, come indagine forse più utile.

L'onorevole ministro ha pubblicato, non ha guari, una statistica penale e civile con accuratissimi quadri i quali impongono allo statista delle gravi considerazioni, dei criteri, per riuscire con speranza di buoni risultati ad ottenere economie maggiori. Io accennerò brevemente, non volendo abusare della pazienza della Camera e non potendo dimenticare che si discute il bilancio di definitiva, non di prima previsione.

Leggo una tabella sulla proporzione della spesa di giustizia nei venti distretti in cui è diviso il paese per la circoscrizione giudiziaria, tenendo a base il numero delle cause ed il numero degli accusati, e risulta questo: che tenendo per base il numero dei processi e l'ammontare delle spese, la media è di lire 14 20 per processo di qualunque competenza giudiziaria. Qui dirò che in Francia la media è di lire 8 52, così una sproporzione di lire 5 68. Ma la scala della sproporzione tra distretto e distretto nello stesso nostro Stato è maggiore e non può non richiamare l'attenzione nostra. Nel distretto di Casale la media è limitata a lire 7 88, poi aumenta la somma e si giunge fino a lire 45 52 nel distretto di Cagliari, che equivale a quasi il settoplo.

La media per numero di imputati giudicati e l'ammontare delle spese, in Francia si tiene in lire 7 40 ed in Italia si ferma appena nell'ultimo esercizio a lire 13 23; con una spesa in più per imputato giudicato di lire 6 83. Ed una scala mobile quasi uguale alla precedente troviamo nella media dei 20 distretti dello Stato; da 8 77 si sale al massimo di lire 22 78 nella Corte di Cagliari.

Appena enunciate queste cifre corre alla mente il desiderio anzi il bisogno di indagare d'onde e perchè questa sproporzione così grave.

Un sussidio a riuscire in questa indagine ci prestano le tabelle che classificano le spese per indennità e tasse per testimoni e giurati, tenendo calcolo del numero della popolazione, od il numero dei processi. Sulla base della popolazione le medie variano: per i testimoni da lire 13 91 distretto di Roma, a lire 282 45 per Cagliari; e non vi è distretto in tutto lo Stato, che si accosti neppure alla metà di questa somma; per i giurati da lire 12 77, in Torino, si tocca in Cagliari la somma di lire 122 33, e pur qui noterò che la media di qualunque altro distretto non raggiunge neppure il terzo. La spesa per i giurati in rapporto ai numeri dei processi segue

quasi eguale misura, da lire 70 76 in Roma a lire 375 70 in Cagliari.

Ora se devesi ricordare che della somma totale delle spese di giustizia, l'indennità e tasse per testimoni, periti e giurati, ne assorbe oltre i tre quinti, sarà facile il riconoscere che due sono le cause che principalmente influiscono in questo stato di cose; di vedere cioè la giustizia più a caro prezzo in una parte d'Italia che in un'altra, e badate, o signori, che non può dirsi che la giustizia che costa più sia la migliore, nè quella che costa meno la peggiore.

Prima è la circoscrizione giudiziaria sbagliata, perchè noi abbiamo una circoscrizione giudiziaria che obbliga testimoni e giurati a percorrere enormi distanze per recarsi al capo luogo del tribunale o delle Corti d'assise, e specialmente di queste che nelle spese rappresentano una gran parte. Cresce così l'indennità per i giurati, cresce l'indennità per i testimoni.

E dovendo spesso ricorrere ad atti d'istruttoria durante il dibattimento, è mestieri tenere sospeso il giudizio, finchè possa compiersi quell'atto in paesi assai lontani, e di qui ritardi, aggiornamenti ed aumento sempre di spesa.

Quando ho veduto che la circoscrizione giudiziaria, per le Corti di assise era fatta in modo che si allontanavano dai centri, ho ritenuto immediatamente che ciò doveva tornare di danno gravissimo all'erario stesso ed ora sono lieto averlo mostrato colla eloquenza delle cifre.

E parlando più specialmente del paese che più conosco, non posso che segnalarvi come erronea ed enormemente erronea la circoscrizione delle Corti di assise, come feci altra volta. Si stabilirono in Sassari ed in Cagliari, ossia nei punti estremi dell'isola, ed ecco perchè le cifre si ingrossano a quel modo. I paesi non si tagliano, non si spezzano per comodo di una Corte, ma le Corti devono funzionare per il servizio del paese. Pensate un momento alle cifre che vi ho presentato e sentirete subito la necessità di aumentare; numero delle Corti di assise nell'isola con distretti propri.

A seguito di un ordine del giorno della Camera si venne nella deliberazione di convocare straordinariamente le Assise in Oristano e Nuoro; non riconoscendo una lista unica, resta l'inconveniente che ora i giurati dell'estremità dell'isola devono venire al centro. E poi con questa larva i comuni si espongono a gravi sacrifici senza avere i dovuti compensi morali ed economici. Basti dire che quest'anno due soli mesi le Assise hanno funzionato in Oristano, per comprendere la penosa sensazione prodotta nel paese, e le giuste rampogne.

Credo pertanto che sia utilissima cosa quella di pensare seriamente ad una circoscrizione giudiziaria la quale risponda meglio agli interessi dell'amministrazione della giustizia; poichè qui non solo si compenetra il concetto finanziario, ma si comprende l'altro più nobile, più grande che è di avvicinare la giustizia al luogo dei reati; per tutti quei salutari effetti che è inutile rammenti a voi che meglio di me li conoscete.

E la mente altissima dell'uomo che siede al banco dei ministri come guardasigilli non può non intenderli. Penso anzi che vi sia modo in base alla stessa legge, senza chiamare l'intervento del potere legislativo, di introdurre le più urgenti modificazioni parziali, senza aspettare il grande rimpasto della circoscrizione giudiziaria generale. È troppo urgente il provvedervi se vogliamo raggiungere lo scopo di vere economie e far sparire lo scandalo di tanta sproporzione.

Ma non è questo solo, o signori. L'altra causa si riscontra nel numero dei testimoni escussi. Confrontando distretto con distretto, vedo che il numero dei testimoni escussi secondo la media delle cause varia, in larghissima scala, da luogo a luogo.

Mi corre obbligo di sottoporre all'attenzione del signor ministro, e della Camera che nel compilarli la lista dei testimoni si usa una larghezza dannosa non solo alle finanze dello Stato, ma alla buona amministrazione della giustizia. Le liste dei testimoni devono esser compilate con molto accorgimento, con discernimento direi artistico. Nei giudizi specialmente delle Assise il numero dei testimoni deve esser quanto possibilmente minore per non confondere i giurati, i quali non hanno nè possono avere l'abitudine di tutto raccogliere, di tutto analizzare, perchè sono ben altre le cure e le abitudini della loro vita ordinaria. Il numeroso concorso di testi genera spesso la confusione a danno della giustizia, e crea la spesa a danno dell'erario.

Sento il dovere di chiamare l'attenzione della Camera sopra altro soggetto gravissimo.

Nel bilancio dell'interno al capitolo 34, *Personele delle carceri*, trovo un aumento di 140,000 lire, e sapete perchè? Perchè la popolazione carceraria è disgraziatamente in aumento, da 80,610 nel 1875 ora ascende a 85,500. Questo fatto è troppo grave, signori, e deve impensierire chi è preposto all'amministrazione della cosa pubblica. Una sproporzione del sei per cento di aumento sui carcerati porterebbe alla terribile conseguenza, che nel paese cresce il numero dei reati, e quindi si abbassa il livello della moralità pubblica, si abbandona il lavoro per correre al delitto. Ma fortunatamente non è così. Se noi esaminiamo la statistica dei reati, vediamo che

non risponde a questo aumento, che non vi è recrudescenza, anzi che i reati più gravi diminuiscono. E la piaga del malandrinaggio va a cessare, e se qualche volta tenta far capolino, è soffocata.

Che dunque avviene? Avviene il fatto gravissimo, che molti di quelli che sono arrestati, non sono neppure tradotti al giudizio, perchè non si riscontrano elementi per sottoporveli, e sono dopo giorni o mesi rimessi in libertà, e di ciò ne persuade la statistica stessa carceraria.

Ciò prova che si è troppo corrivi a procedere agli arresti; ciò prova che non si usa tutto il dovuto rispetto alla libertà dei cittadini.

L'onorevole ministro guardasigilli, or sono pochi giorni, in una bellissima circolare compendia i criteri direttivi per i reati e processi di stampa. Io le faccio largo plauso, come tutta l'opinione pubblica le ha fatto. Io stimo molto la libertà della stampa, la stimo come una conquista della civiltà, la stimo, perchè è una garanzia alle libere istituzioni, ma mi permetta di dirle, onorevole ministro, che la libertà del cittadino vale almeno tanto quanto vale la libertà della stampa. Se si lamentano sequestri di giornali senza processi e giudizi dobbiamo deplorare sequestri della persona di cittadini senza giudizio o giudizi inconcludenti. E su ciò richiamo alla mente che il numero dei detenuti giudicati assoluti è circa il terzo del numero dei giudicati.

Quindi credo che l'onorevole guardasigilli debba esaminare questo fatto e prendere norma, onde potere ovviare ai mezzi per evitare i danni gravissimi di una ingiustificata facilità di procedere ad arresti senza mandato di cattura.

L'onorevole ministro ha presentato alla Camera ieri un disegno di legge per la scarcerazione condizionata dei condannati nell'ultimo periodo della pena. Io mi compiaccio che l'onorevole ministro pensi ai condannati, ma io vorrei che non dimenticasse i cittadini liberi, i quali sono esposti a vedere violato il più sacro dei loro diritti. È bene che alcuni dopo un certo periodo, con date garanzie, riacquistino la libertà, ma è male grave che senza causa, senza giusta e proporzionata causa perda un cittadino la sua libertà.

Si sa oramai che colla formula del reato flagrante si procede all'arresto dai fatti di tenue responsabilità penale. Dirò anzi di più che si verifica questo stesso fenomeno, che, quanto più i magistrati sono restii a spedire regolari mandati di cattura, sono altrettanto corrivi gli agenti della sicurezza pubblica. Si credono quasi fuori di ogni responsabilità per quegli atti, e ciò è male. Chiusi i battenti delle porte del carcere, è difficile vengano aperti.

V'è un altro fatto che non può sfuggire a chi della buona amministrazione della giustizia si preoccupa. La legge di pubblica sicurezza ha qualificato tre classi di ammoniti: ammoniti come oziosi e vagabondi, ammoniti per sospetto di furto di campagna, ed una specie di ammonizione generale per furti, grassazioni ed altri reati.

Ora sapete che cosa avviene dietro la interpretazione data da alcune Corti di cassazione? Avviene questo, che l'ammonizione generale imprime carattere indelebile come uno dei pochi privilegiati sacramenti, vale a dire questa ammonizione non si può cancellare, dura in eterno, l'ammonito è reprobo per sempre.

Questa non è cosa di poco momento, se voi ricordate diverse disposizioni della legge di pubblica sicurezza. Gli ammoniti non possono tenere in casa armi da fuoco, nè armi di punta e di taglio, se non nei limiti prescritti dalla legge. Così accade che un ammonito da tre o quattro anni, il quale non dette più luogo a sospettare di lui, un bel giorno riceve la visita d'un carabiniere, ritiene in casa un fucile od un'arma da punta e taglio che abbia una lama di lunghezza maggiore di 12 millimetri, ed è perciò solo immediatamente arrestato e tradotto innanzi all'autorità giudiziaria, la quale, dovendo piegare il capo alle decisioni della Corte regolatrice, deve condannare questo cittadino a tre mesi di carcere, per aversi procurato un'arma di difesa. Ed avviene ciò perchè l'ammonizione, di cui all'articolo 105 della legge di pubblica sicurezza, non può essere in alcun modo cancellata.

È strano, signori! Le altre ammonizioni perdono ogni giuridico effetto col decorso di due anni, e questa non si cancella giammai. Quindi avviene che dagli agenti della pubblica sicurezza (con uno zelo che non voglio condannare, ma neppure interamente approvare) col proposito di tutelare le persone e la proprietà, di dichiarare guerra ai malvagi, si attenta al diritto più sacro, che è la libertà dei cittadini, e di buoni e cattivi si fa un fascio, solo perchè ammoniti. Gli agenti di pubblica sicurezza disgraziatamente si prevalgono di questo mezzo per arrestare pacifici cittadini, perchè vi ha colui che ha interesse di caratterizzarli come perniciosi alla società e si dimenticano individui veramente perniciosi: giuocano le simpatie, le antipatie.

I carabinieri, gli agenti di pubblica sicurezza si fanno essi giudici ed esecutori! Un individuo viene ammonito, perchè sospetto di furti, grassazioni e reati in genere, ed un bel giorno si presenta un carabiniere e lo traduce in arresto, senza mandato di cattura, perchè crede che sul suo conto per-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1876

durino i sospetti di furti, grassazioni e reati in genere.

Si redige solo un processo verbale, e per vostra norma, o colleghi, ve ne do un saggio nel presente di cui ho copia esatta:

« Risultando all'Arma dei carabinieri del distretto N. N. che riguardo al tale ha persistito e persiste a suo carico il sospetto per grassazioni, furti e reati di ogni genere, che per questo è in contravvenzione all'ammonizione del pretore N. N., inflitta nel giorno D, a norma dell'articolo 106 della legge di pubblica sicurezza, lo dichiaro in istato d'arresto, e lo rimetto all'autorità giudiziaria. »

Il carabiniere dice: quest'individuo è ancora sospetto, e per ciò solo si ritiene legittimato l'arresto.

È davvero doloroso vedere sostituita la discrezione di un agente di pubblica sicurezza per arrestare un cittadino. Assoggettato a giudizio il dichiarato contravventore si viene a riconoscere la ingiustizia, la illegalità dell'arresto. Vi dirò di un fatto di cui posso assicurarvi per esserne stato testimonia.

Chiamato un individuo dall'autorità giudiziaria per contravvenzione all'ammonizione, vengono a testimoniare le persone migliori del paese, persone delle quali il paese, le autorità avevano piena fiducia, e queste dichiarano che se a loro si fosse domandato conto della moralità di quell'individuo due anni addietro avrebbero risposto sfavorevolmente; ma da due anni questo individuo, con essersi dato al lavoro, ha dato prova di ritirarsi da qualunque cattiva compagnia, si è purgato da qualunque sospetto.

La conseguenza pertanto è questa, che quando era cattivo era in libertà, divenuto buono è stato messo in prigione, e così era meglio che non avesse cambiato di abitudini.

Or bene, quali conseguenze ne tragga la massa del popolo a danno della moralità è facile vederlo.

Devo perciò caldamente raccomandare che il guardasigilli, di concerto col suo collega dell'interno, faccia conoscere a tutti gli agenti di sicurezza pubblica, ai carabinieri quei giusti criteri, quelle norme che valgano ad assicurare la libertà dei cittadini senza proteggere le vere persone sospette, tenendosi a quella giusta misura tanto invocata, tanto lodata, ma posta mai in esecuzione.

Prego di nuovo l'onorevole guardasigilli perchè esamini seriamente la questione degli ammoniti, e specialmente il disposto degli articoli 104, 105 e 106 della legge di pubblica sicurezza, ed a togliere le contraddizioni che esistono nella giurisprudenza delle diverse Corti, presenti una legge apposita per determinare la durata di queste ammonizioni. Così si eviterà lo scandalo, che oggi si verifica di tro-

varsi in migliori condizioni uno convinto, e condannato per furto, di un solo sospetto. La condanna non dura tanto nei suoi funesti effetti quanto e come l'ammonizione.

Il condannato per furto esce dal carcere, e meno alcuni casi, può ritenere armi nella sua abitazione, non così l'ammonito. Era male condannare per sospetti, ma è peggio dare al solo sospetto così terribili conseguenze senza neppure trovare nel Codice penale una qualifica di reato.

Questo, più che un assurdo, è un vero scandalo nella nostra legislazione, e spero che l'onorevole ministro terrà conto delle mie osservazioni. Avverrà allora che di molto diminuirà il numero dei carcerati, e non ci mostreremo ai popoli civili come un paese che deve sempre provvedere ad allargare i luoghi di detenzione.

Ricordo all'onorevole guardasigilli che il suo predecessore aveva presentato un progetto di legge per allargare i confini della libertà provvisoria, quale venne dalla Camera approvato; dopo presentato al Senato non so più cosa ne sia avvenuto.

Bramerei sapere se fu ripresentato o se intende ripresentarlo, poichè io desidero non solo che lo presenti di nuovo, ma lo allarghi, se è possibile, traducendo in atto quei principii di cui nella sua vita si fece così caldo fautore.

Davvero mi parrebbe una contraddizione di vedere il ministro presentare un progetto di legge per liberare i carcerati, e non presentare una legge per provvedere a quelli che sono solo prevenuti. Del carcere preventivo si è parlato troppo.

Spero che l'onorevole ministro accetterà queste mie preghiere e nello stesso tempo prenderà a cuore di studiare questa materia con quella larghezza e veduta che le è tutta propria.

Non chiedo altro che lo scrupoloso impero della legge per tutti e per tutto, di far scomparire dalla legge alcune contraddizioni che fanno della precipitanza e delle condizioni eccezionali di tempi in cui furono dettate.

MANCINI, ministro di grazia e giustizia. Su questo capitolo ottavo, riguardante le *Spese di giustizia*, mi sia permesso anzitutto di accennare alla Camera come io confidi di poter conseguire le vere e reali economie che nel capitolo medesimo si sono proposte. Esse non sono minori di lire 574,000: e si badi che non è già questa diminuzione il risultato dell'esperienza fatta negli anni precedenti, che cioè al servizio abbisogni una somma minore; imperocchè, o signori, se vi piaccia consultare la situazione del Tesoro, ne raccoglierete che le spese giudiziarie effettivamente erogate nello scorso anno 1875 ammontarono a lire 5,165,000. Quindi se io

ora vi domando soli 5 milioni, impegnandomi di far fronte per l'anno 1876 a tutte le spese necessarie, nessun dubbio vi ha che debba ottenere nell'andamento del servizio giudiziario un'economia vera e reale su queste spese di giustizia per tutta la somma di lire 165,000, che io faccio cancellare dal relativo capitolo del bilancio. Nè ciò è tutto. Con questa somma è necessario far fronte ancora ad altre lire 474,000, rimaste tuttora a pagarsi, come risulta dalla stessa situazione nella colonna 5, ed a tutti i residui degli esercizi anteriori al 1875, bastandomi accennare che per la sola intendenza di finanza di Trapani codesto debito arretrato si fa elevare a non meno di 150,000 lire.

Ma l'accresciuta vigilanza e gli ordini severi, che si sono venuti man mano introducendo in questo pubblico servizio, e che io ho cercato di rendere ancora più rigidi, offrono di già questo soddisfacente risultato, che mentre nel primo quadrimestre del 1875 la intera spesa sostenuta fu di 1,352,370 lire, invece nei primi quattro mesi del corrente anno 1876 la spesa non ha ecceduto 1,198,385 lire, il che presenta sopra soli quattro mesi una diminuzione di spesa di circa lire 154,000, e perciò in complesso, per l'anno intero, di oltre a lire 600,000.

È naturale che questo risultato non si possa ottenere senza un sindacato rigorosissimo, ed io, come è mio dovere, me ne assumo il carico.

Aggiungerò che si sono trasmesse istruzioni non meno energiche per ottenere che le spese della giustizia penale, anticipate dall'erario dello Stato, le quali sopra ben larga proporzione sono ricuperate in altri paesi, e che presso noi alcuni anni addietro quasi per nulla si ricuperavano, od in minima parte, vengano a rientrare nelle casse del Tesoro nella maggior parte possibile, facendole rimborsare da coloro nell'interesse dei quali furono anticipate, e che furono condannati a pagarle.

Mi è grato comunicare alla Camera alcune cifre, le quali dimostrano che già per opera del mio predecessore negli ultimi anni questo servizio era stato progressivamente rinvigorito. Infatti, mentre nel 1872 non si era ricuperato che la somma di 1,160,000 lire sulle spese di giustizia, nell'anno 1875 è riuscito di ricuperarne lire 2,516,000, val quanto dire più del doppio.

Tali sono le diminuzioni considerevoli da me introdotte in questo capitolo del bilancio, e tuttavia ho ragione di nutrire fiducia che il servizio procederà sempre con maggiore esattezza, e che più notevoli economie potranno forse proporsi nel nuovo esercizio.

Ora è mio dovere di dare alcuni schiarimenti e

risposte ai due onorevoli deputati, Bertani e Paglia.

L'onorevole Bertani mi ha mosso un eccitamento speciale intorno al sistema delle perizie mediche; egli sostanzialmente si duole che i periti siano male retribuiti, ed ha narrato il fatto di una visita eseguita nel carcere di Genova, nella quale occasione, mentre i periti dichiaravano di avere impiegate 200 vacanze, non ne furono ammesse che cinque, ed invece di 600 lire d'onorario, queste furono ridotte ad una somma ben meschina ed indegna di considerazione.

Egli mi domanda, quali siano, a mio avviso, i criteri che debbano in questa materia essere applicati.

Certamente il sistema delle perizie mediche merita ancora di essere studiato, non solo in Italia, ma dappertutto. Da un lato vi sono pretensioni esagerate, le quali vorrebbero spogliare il giudice di fatto della propria competenza, e lo vorrebbero quasi vincolato dai pareri tecnici degli uomini che professano le scienze mediche. Il che, se fosse da ammettere per i medici, non vi sarebbe ragione di non ammetterlo per gli uomini tecnici e periti di tutte le altre scienze speciali.

Altrove, avvertendosi alla grande importanza che possono avere le perizie mediche, specialmente quelle che si eseguono allorchè si ha sotto gli occhi il corpo del delitto, per esempio il cadavere di un uomo ucciso, ed alla difficoltà di rinnovare più tardi le tecniche investigazioni, allorchè le tracce del reato siano cancellate, non si è creduto conveniente affidare, specialmente nelle campagne, al povero medico di villaggio spesso mancante di tutta quella esperienza e delle cognizioni speciali che non di rado fanno difetto anche ai provetti nell'arte, le indagini e le perizie mediche, nè lasciare magistrati e tribunali in faccia ai pareri giurati di costoro.

Quindi in alcuni paesi, come la Camera sa, si è introdotta l'istituzione dei collegi di periti giudiziari, creati in certa guisa dal Governo, e che sono inviati come veri ufficiali di polizia giudiziaria, ad eseguire di ufficio le perizie in tutti i luoghi dove siavi bisogno dell'opera loro. Ciò basta a dimostrare essere questo un argomento meritevole di studio.

Ma presso di noi non è da confondere ciò che può essere vizio della tariffa e della legge esistente colla sua troppo severa ed erronea applicazione.

Io credo, signori, e lo dichiaro senza difficoltà, che la nostra tariffa pei giudizi penali, non solo riguardo ai periti, ma spesso ancora pei testimoni, è una tariffa insufficiente. Chi non sa che un gentiluomo, una persona anche alquanto agiata, se è obbligata a prestare l'opera sua alla giustizia come

testimone, ed a sottomettersi alle fatiche ed alle spese di un viaggio, non si deve lusingare di ottenere sotto forma d'indennità un intero rimborso anche delle sole spese vere ed effettive che ha sostenute? Questo fatto è certo, ed è da molti deplorato; dappoichè la società ha diritto di esigere dal cittadino che venga, anche con proprio disagio, ad illuminarla, narrando i fatti che ad essa può interessare di conoscere; ma non vi è nè motivo nè diritto ad obbligarlo anche ad un sacrificio pecuniario.

In condizione poco diversa si trovano i periti dappoichè talvolta uomini anche eminenti, i quali nell'esercizio della loro professione hanno acquistato una grande riputazione, sono retribuiti con onorari, non solo meschini, ma, lasciatemi dire la parola, indecenti.

Sarebbe molto difficile introdurre una specie di graduatoria secondo il merito dei periti e degli uomini di scienza o di arte, che sono adoperati. È un problema che ha tanti lati, e conseguentemente può meritare un serio esame; ma è immaturo per la sua soluzione.

La legge però è questa; e finchè esiste, è indubitato che non vi è modo di alterare nell'applicazione la misura di retribuzione, che nella legge si trova stabilita.

Quanto alle peculiari indicazioni date dall'onorevole Bertani, sarei tentato di credere che in quel caso si trattasse di un incarico piuttosto amministrativo, dappoichè non so persuadermi come mai per un processo penale si possa ordinare a periti di eseguire una visita igienica sullo stato delle carceri e sulle malattie che vi regnano! Epperò, se si trattava di una Commissione d'indole amministrativa, la tariffa giudiziaria era indubitatamente ad essa inapplicabile.

Per ciò che riguarda l'interpretazione e l'applicazione di questa tariffa, dal mio canto ho avuto occasione, ed anche in questi ultimi giorni, di operare con una certa ragionevole larghezza. È accaduto a Bologna che, in un processo per avvelenamento, essendosi affidata una perizia ad eminenti chimici di quella città per riconoscere se in un cadavere da lungo tempo sotterrato fossero o no tracce di veleno, costoro vollero rimuovere il dubbio elevato nella scienza, se cioè il semplice processo di putrefazione nel corpo umano possa svolgere alcune sostanze dotate di efficacia venefica e mortifera, e chiesero di essere abilitati a fare i medesimi sperimenti sopra altri cadaveri da egual tempo sotterrati, e sui quali non cadeva ombra di sospetto che si fosse commesso veneficio. Ed essi, eseguite tali indagini, dopo avervi consacrato tempo e studi, presentarono le loro perizie, e domanda-

rono gli onorari. Ora, trovai essersi dichiarato che solo la prima parte di questa perizia dovesse tenersi come meritevole di retribuzione, quella cioè eseguita sul cadavere dell'uomo creduto avvelenato; ma le altre spese e fatiche per gli sperimenti comparativi sopra altri cadaveri dovessero rimanere a carico dei periti, perchè tale studio dovesse reputarsi dai medesimi intrapreso per propria istruzione e per mettersi in grado di esprimere il loro giudizio.

Or questa a me sembrò un'interpretazione così severa che non meritasse la mia approvazione. Ho quindi ritenuto che tutte le ricerche ed investigazioni credute mezzo necessario per scoprire la verità ed ottenere, secondo i criteri della scienza, una dichiarazione giurata dei periti sull'esistenza o inesistenza del reato, fosse un servizio meritevole di remunerazione, ancorchè con la possibile parsimonia, e dovesse quindi ordinarsene il pagamento.

Dunque l'onorevole Bertani si acqueti per ora, e si contenti che io riconosca il bisogno di studiare un sistema ben più soddisfacente dell'attuale. Egli così dotto nella scienza che con tanta fama professa, si occupi di questo studio; proponga, suggerisca i criteri, determini in qual guisa potrebbe l'argomento importantissimo delle perizie mediche nei processi giudiziari venire meglio regolato nella legislazione, contemplando anche il più conveniente sistema della loro remunerazione; ma, lo ripeto ancora, questa è una questione di riforme legislative, di riforme della tariffa giudiziaria delle spese penali, e sarebbe impossibile soddisfare ad ogni legittima esigenza unicamente con temperamenti d'interpretazione e d'applicazione delle viziose tariffe esistenti.

L'onorevole Parpaglia, richiamando i risultamenti della statistica penale non ha guari pubblicata, ha segnalato una disposizione tra le cifre medie delle spese di giustizia nei vari distretti giurisdizionali delle Corti d'appello, dei tribunali e delle Corti di assise.

È facile arguire le cause di queste disproporzioni che sono parecchie. Basta ad esercitare influenza anche la sola diversità delle consuetudini dei pubblici Ministeri circa il numero dei testimoni che sogliono citarsi a sostegno dell'accusa nei processi. Certamente non dovrebbero citarsi che quelli veramente utili ed importanti, per non ingrossarne di soverchio la lista, e non occupare inutilmente il tempo dei magistrati e dei giurati, distraendo anche la loro attenzione dal vero obiettivo della ricerca giudiziaria.

Credo tuttavia che se un sistema già annunciato, se non mi inganno, dall'onorevole De Falco, come

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1876

grandemente utile nell'interesse della giustizia penale, ed all'esempio morale che essa è destinata a produrre in mezzo alle popolazioni, si fosse attuato, quello cioè di moltiplicare i Circoli delle assise, facendo sì che non i testimoni si recassero a grandi distanze nei luoghi dove il giudizio si celebra, ma invece si trasportasse il giudizio quasi in mezzo ai luoghi che furono teatro del delitto, insieme con questo indubitato vantaggio morale sarebbesi anche conseguito il vantaggio non ispregevole di apportare un sensibile disgravio alle spese iscritte nel bilancio.

E poichè si è parlato della circoscrizione giudiziaria della Sardegna, ho recentemente avuto sotto gli occhi i documenti per effetto dei quali i Circoli delle assise che esistevano una volta in Nuoro ed Oristano furono soppressi; e, dico il vero, quando dopo tale soppressione veggio per le necessità locali, in virtù di disposizioni del primo presidente, di quando in quando convocarsi benchè straordinariamente in queste medesime città le Corti di assise, debbo riconoscere il bisogno di riesaminare la questione di massima testè enunciata, non solo per questi due Circoli, ma anche per alcuni luoghi del continente, nel fine di moltiplicare le sedi delle Corti di assise.

L'onorevole Parpaglia, in secondo luogo, ha parlato di uno dei progetti di legge, che ieri io ebbi l'onore di presentare alla Camera, cioè, quello intorno alla liberazione condizionale dei condannati, e mi pare che mi abbia rivolto un mezzo rimprovero...

PARPAGLIA. No. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... chiedendo che il guardasigilli, pensando ai condannati, non voglia dimenticare i cittadini.

No, onorevole Parpaglia, quel progetto di legge non è un beneficio solamente pei condannati. Coloro che principalmente saranno beneficiati da quelle disposizioni (se la Camera, associandosi al voto che ha già dato a quegli articoli il Senato, voglia convertirli in legge) sono appunto i cittadini, i quali hanno bisogno di quiete, d'ordine e di sicurezza nel seno della società. E per vero, signori, quando si consultano le tavole delle recidive, si rimane profondamente addolorati, ed è oramai riconosciuto che non la severità della pena può prevenire le numerose recidive, ma esse nella maggior parte avvengono, quasi fatalmente, nel primo periodo che segue immediatamente la liberazione di un condannato. E ciò perchè? Perchè il condannato, ritornando dopo lunghi anni nel seno della società, trova dovunque diffidenza, ripulsione, impossibilità di darsi al lavoro. Quindi il sistema di una libera-

zione condizionale e rivocabile dei condannati, nell'ultimo periodo della loro pena venne felicemente sperimentato, introducendo nella penalità uno stato intermedio tra l'ordinaria espiazione della pena ed il definitivo ritorno nella società libera, nel quale stato intermedio però il liberato sia iniziato ad un lavoro esterno, e si eserciti un'assidua e rigorosa vigilanza sopra l'individuo provvisoriamente scarcerato, con provvide discipline, che attendano a provvederlo di lavoro, e quasi a mandurlo per la sua reintegrazione nel seno della società morigerata ed onesta. Trattasi adunque della proposta di una istituzione eminentemente sociale e vantaggiosa alla tranquillità ed al benessere delle popolazioni, prima ancora che al vantaggio dei condannati, i quali, sotto questo punto di vista, ben meritano che si pensi ad essi, imperocchè una pena non può altrimenti essere morale e giusta, se non in quanto essa sia ad un tempo corregitrice.

Finalmente lo stesso onorevole Parpaglia ha toccato, benchè fugacemente, di un argomento gravissimo, del quale io non potrei in questo momento adeguatamente parlare, perchè richiederebbe una discussione non breve.

Egli lamenta che l'effetto delle ammonizioni si reputi e dichiari perenne ed incancellabile. L'articolo 204 della legge di pubblica sicurezza statuisce solamente per alcune classi di ammoniti, come ad esempio, per i furti campestri, che dopo due anni debbano di diritto cessare gli effetti dell'ammonizione. A tutti gli ammoniti di altra specie, secondo alcuni, dovrebbero applicare l'inesorabile sentenza espressa nelle parole dantesche scritte sulla porta dell'Inferno:

Lasciate ogni speranza, o voi ch'entrate.

Ma l'onorevole Parpaglia ben sa il grave dissenso che in proposito sussiste. Su tale questione sursero, e sono tuttavia in presenza fra le Corti del regno tre diverse opinioni. L'una crede che l'articolo 204 debbasi estendere a tutti gli ammoniti, che dopo due anni gli effetti dell'ammonizione cessino per tutti. La seconda opinione pretende, che fuori della classe specialissima contemplata nell'articolo 204 anzidetto, per tutte le altre classi di ammoniti, l'ammonizione produce un effetto perpetuo ed incancellabile.

Ma in mezzo a queste due opinioni estreme si colloca una terza intermedia, professata ben anche da due delle nostre Corti di cassazione, che cioè, sebbene dopo i due anni per gli altri ammoniti non cessino di pien diritto gli effetti dell'ammonizione, pure non vi ha nessuna disposizione di legge che la di-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1876

chiaro assolutamente irrevocabile, per modo che quella stessa autorità giudiziaria, che l'ha pronunziata, laddove riconosca essersi mutate le condizioni che la determinarono a pronunziare l'ammonizione, come se per avventura l'ozioso e il vagabondo si sia dato a stabile lavoro, o un sospetto si sia purgato di questa taccia e reso meritevole della confidenza della società, con un novello provvedimento non possa revocarne l'applicazione.

Se io dovessi esprimere l'opinione mia individuale, che non debb'essere di alcun peso in una questione di competenza dell'autorità giudiziaria, inclinerei per quest'opinione intermedia, la quale mi pare ad un tempo moralizzatrice ed utile alla Società.

Ma ad ogni modo, signori, noi non possiamo che lasciare all'autorità giudiziaria piena indipendenza di applicare le massime, ancorchè fra loro contraddicenti, che siansi adottate dalle varie Corti di cassazione. Posso soltanto annunziare, essersi già iniziato, d'accordo tra il ministro di grazia e giustizia e il ministro dell'interno, un diligente studio su questa delicata materia; e siccome ci sembra grave ed intollerabile che vi siano in un solo reame ammonizioni irrevocabili in alcune provincie e revocabili in altre, se non vi sarà altro rimedio, non avremo difficoltà di presentare al Parlamento un articolo di legge che faccia cessare un dissenso così profondo, da cui è colpita una classe pur troppo divenuta numerosa di cittadini.

Sono queste le dilucidazioni che a me parve utile di fornire agli onorevoli preopinanti, comunque io debba d'altronde osservare che esse non hanno fuorchè una relazione assai indiretta col capitolo del bilancio che in questo momento è in discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Parpaglia ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Ho domandato la parola per sdebitarmi coll'onorevole ministro, il quale pare abbia creduto che io gli avessi fatto addebito di aver presentato il progetto di legge sulla condizionata scarcerazione dei condannati dopo scontata una parte della pena. Io non potevo fargli carico di ciò, perchè, avendo l'onore di far parte della Commissione incaricata dello studio ed esame del progetto del Codice penale, ho fatto plauso a quella disposizione legislativa, e lo faccio a questo progetto con cui si affretta l'attuazione di una parte del Codice medesimo. Però l'onorevole ministro ha dimenticato una mia osservazione.

Io desideravo sapere se l'onorevole ministro voleva ripresentare al Senato, qualora non lo fosse, il progetto di legge sulla libertà provvisoria già votato da questa Camera. Sono quasi persuaso che quel

disegno di legge sia sottoposto alla deliberazione del Senato, quando vedo l'onorevole Mancini pensare anche per riabilitare i condannati, che di questa benefica riabilitazione si resero degni.

Se quel disegno di legge diventerà, come spero, legge dello Stato, sarà facile conoscerne ed apprezzarne sollecitamente i benefici effetti, e se lo fosse stato prima, non avremmo avuto il dolore di annunziare al paese che nel 1876 aumenta il numero dei carcerati in proporzioni da farci seriamente impensierire.

Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli per quanto riguarda lo studio della circoscrizione giudiziaria, e dell'impegno di provvedervi, valendosi della facoltà che la legge stessa le accorda specialmente per le Assisie.

Ricordo all'onorevole guardasigilli che è la Camera stessa che ha invitato, con un ordine del giorno, l'onorevole guardasigilli a tenere almeno straordinariamente le Assisie in Oristano e Nuoro. È necessità, è giustizia che si venga ad un definitivo assetto per quelle due Corti. Avrò occasione di parlarne altra volta.

Io sono lieto che l'onorevole guardasigilli prenda a studiare lo stato della legislazione e della varia giurisprudenza sulle ammonizioni; perchè vi è una sproporzione immensa nell'applicazione; basti dire che in tutto il distretto di Milano vi furono nel 1874 solo 27 ammoniti, in Ancona 402. Applicate la legge coll'ammonizione incancellabile e vedrete a quali conseguenze si viene!

Termino col rendere grazie all'onorevole guardasigilli delle fatte dichiarazioni, e avvertendo egualmente che, sebbene io non abbia inteso aumentare o diminuire la somma iscritta nel bilancio, mi sono attenuto a considerazioni che avevano diretta attinenza col capitolo delle spese di giustizia. Ho finito.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per ciò che riguarda la legge sulla libertà provvisoria, essa si trova già ripresentata al Senato, nel cominciare della Sessione attuale, dal mio onorevole predecessore. Io non doveva dunque nuovamente presentarla; ma mi sono fatto un dovere di esprimere il mio più vivo desiderio a quell'eminente Consesso, acciò la Commissione accelerasse il suo lavoro, ed ho fiducia che quel progetto di legge presto verrà in discussione.

PRESIDENTE. Non essendovi altra osservazione, s'intenderà approvato il capitolo 8 nella somma di lire 5,040,000.

(La Camera approva.)

Capitolo 9. Paghe, assegni e sussidi fissi per l'esecuzione delle sentenze penali, lire 27,800.

Capitolo 10. Pigionì, lire 93,500.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1876

Capitolo 11. Riparazioni, lire 139,260.

Capitolo 12. Spese di viaggio, di tramutamento ed indennità di missione, lire 128,500.

Culti — Capitolo 13. Fabbricati sacri ed ecclesiastici (Assegni fissi), lire 226,504.

Su questo capitolo debbo comunicare alla Camera una domanda d'interrogazione presentata dagli onorevoli Ruspoli Emanuele e Ceruti, che è la seguente:

« I sottoscritti domandano di interrogare l'onorevole ministro guardasigilli sugli inconvenienti suscitati dall'applicazione della legge del 3 luglio 1870; oggetto già di una petizione al Parlamento di diverse deputazioni provinciali e di altre precedenti interpellanze. »

Prego l'onorevole guardasigilli di dichiarare se e quando intenda che quest'interrogazione abbia luogo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sono disposto a rispondere anche immediatamente nella discussione di questo capitolo.

PRESIDENTE. Allora l'onorevole Ruspoli ha facoltà di fare la sua interrogazione.

RUSPOLI EMANUELE. Deve essere già noto all'onorevole guardasigilli come le leggi sulla soppressione delle cappellanie laicali ponessero nelle più strane condizioni le provincie Umbro-Picene. Un decreto del regio commissario, Valerio, le poneva per questo riguardo in una posizione del tutto eccezionale; nè valse a toglierle da questa posizione la legge del 1867.

Furono dirette al Parlamento molte petizioni dalle Deputazioni provinciali delle Marche e dell'Umbria, fino a che il Parlamento si occupò di questa materia, una volta sospendendo l'effetto del decreto del commissario regio, un'altra prendendo a risolvere la questione con una nuova legge, che è quella del 3 luglio 1870.

Però la dolorosa storia non finì con quella legge; mentre essa svincolava a favore dei patroni delle cappellanie laicali i beni delle sopresse cappellanie, imponeva il pagamento del 30 per cento sopra il valore lordo di questi beni.

Sorse allora nel Parlamento una discussione, nella quale credo che l'onorevole Monti Coriolano chiamasse l'attenzione della Camera verso l'inconveniente di far pagare la tassa del 30 per cento sopra il valore lordo, senza detrazione dei pesi, che gravavano queste cappellanie.

L'onorevole ministro guardasigilli fece osservare alla Camera che di quei pesi, citati dall'onorevole Monti, non vi era necessità di parlare nella legge che si stava discutendo; perchè si trattava di obblighi ecclesiastici, che nello spirito della legge del

1867, e per le parole dello stesso relatore, l'onorevole Ferraris, si rilevava che non si intendeva di occuparsi dei pesi ecclesiastici. Il ministro guardasigilli, ad avvalorare ancora il senso della legge del 1867, aggiungeva che non poteva sorgere azione civile, perchè nello spirito della legge, i pesi di servizio ecclesiastico che pesavano sulle cappellanie sono abbandonati alla coscienza di coloro che hanno i beni, e non hanno alcun carattere obbligatorio. Dunque si considerarono i pesi come se fossero un obbligo di coscienza, obbligo che non potevano produrre innanzi ai tribunali un'azione personale contro i patroni ed i possessori di questi benefici.

Disgraziatamente sembra che il significato letterale della legge del 1870 si prestasse ad una interpretazione diversa, ed i tribunali finirono per condannare i patroni ad eseguire gli stessi pesi ecclesiastici che erano in uso precedentemente alla legge.

Ora, che cosa è accaduto? È accaduto che si obbligavano ad un peso dalla legge stessa non determinato, e che non volle determinato nell'atto che i patroni optavano per lo svincolo delle cappellanie. Questi pesi, che si riducevano in gran parte in messe, cambiarono di valore secondo la volontà delle autorità ecclesiastiche; la tassa sinodale si duplicò, si triplicò, e per conseguenza avvenne che i patroni possessori di beni vincolati, invece di avere avuto il vantaggio, il favore che intendeva il Parlamento di dar loro, si trovarono di avere a sborsare molto più di quello che avevano ricevuto. Innanzi a questo stato di cose, le Deputazioni provinciali ed i benemeriti prefetti della provincia si occuparono della questione ed avanzarono una petizione, mi pare, sullo scorcio della Sessione passata.

Questa petizione era firmata da diverse Deputazioni provinciali delle Marche e del Veneto.

Per quanto sia poca la mia esperienza parlamentare, so pur troppo quale è la sorte che le petizioni hanno in Parlamento, e per quale trafila debbono passare; quindi in quell'occasione io interrogai l'onorevole senatore Vigliani, predecessore dell'attuale ministro guardasigilli, perchè mi dicesse che cosa intendeva di fare in proposito, se voleva che questo stato di cose durasse sino a che la petizione fosse discussa e presa in considerazione dalla Camera.

L'onorevole Vigliani ammise la gravità della questione, ma non potè entrare, e fece benissimo, nella questione sottoposta al giudizio dei tribunali, ma dichiarò che, qualora fosse necessario, era pronto esso stesso a prendere l'iniziativa di una declaratoria per mezzo della presentazione di un progetto di legge in proposito al Parlamento.

L'onorevole Vigliani non ha avuto il tempo di

adempiere a quanto ci fece sperare in quell'occasione, ed io, insieme a non pochi miei onorevoli colleghi, ci vedremmo ora obbligati a presentare in proposito un progetto di legge alla Camera; ma prima di farlo, io mi permetto di interrogare che cosa intende di fare al riguardo l'onorevole guardasigilli, perchè non domando niente di meglio che l'iniziativa sia presa dall'onorevole ministro nella sua doppia qualità di guardasigilli e di eminente giuriconsulto, poichè certamente una legge di questa natura, sotto il patrocinio dell'egregio ministro, avrà un successo migliore di quello che non potrebbe avere quando noi ce ne facessimo iniziatori.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. I vaghi e generici termini nei quali era concepita l'interrogazione dell'onorevole Ruspoli, non facevano comprendere lo scopo speciale della medesima, non essendo specificato quale fossero i dubbi suscitati nell'applicazione della legge 3 luglio 1870.

Esaminando i risultati prodotti da questa legge, ho trovato che la questione più dibattuta fu quella se, essendo nell'articolo 20 della medesima stabilito un termine in cui si dovesse pagare una prima rata del 30 per cento da quei patroni di benefici o cappellanie che ne reclamassero lo svincolo, il trascorrimento di questo termine potesse operare la loro decadenza dal diritto di chiedere la relativa devoluzione dei beni.

Alcuni tribunali inclinarono a quest'ultima sentenza, e ne sorse in proposito non lieve dissidio nella giurisprudenza. Fino agli ultimi tempi la questione non era pervenuta al giudizio di alcuna Corte di cassazione; ma recentemente, nella fine del 1875, la Corte di cassazione di Torino, con una sua decisione, a relazione dell'onorevole Pescatore, ha deciso la questione in favore dei patroni. In conseguenza di ciò una circolare fu trasmessa, con la quale si ordinò che tutte le liti identiche pendenti col Fondo del culto fossero immediatamente rinunziate e troncate, considerandole inutili, in modo che i patroni più non incontreranno questa eccezione di decadenza.

L'onorevole Ruspoli però m'interpella sopra una questione ben diversa che riguarda l'adempimento degli obblighi dei pesi ecclesiastici, e su quest'argomento si trovano pendenti ben molti giudizi.

Ho davanti a me la petizione, che fu altre volte presentata alla Camera dei deputati, sulla quale il mio predecessore fece la dichiarazione testè reclamata dall'onorevole Ruspoli che esprime l'opinione di essersi i pesi dei servizi ecclesiastici, onde sono gravate le cappellanie, dalla legge abbandonati all'apprezzamento morale ed alla coscienza di coloro a cui i beni siano devoluti, e perciò di non ammet-

tersi azione civile per obbligarle al loro adempimento.

Convien persuadersi che le parole e le dichiarazioni di un ministro non hanno efficacia di vincolare l'indipendente opinione dei magistrati; e perciò, come io accennava, i giudizi pendenti sono stati in vario senso decisi.

Ora l'onorevole Ruspoli non vorrà che io rinnovi lo spettacolo di esprimere su quistioni agitate in liti pendenti, qualunque essa sia, la mia opinione individuale; dobbiamo invece lasciare questi giudizi al naturale loro corso.

È facile poi convincersi che oggidì l'opportunità di una legge dichiarativa può dirsi o cessata del tutto o fatta molto minore.

Già debbo confessare che, per antiche convinzioni, non sono amico delle leggi dichiarative; e tutti coloro i quali interpretano fedelmente i principii del sistema costituzionale, le condannano, come leggi che per la loro natura hanno gli occhi indietro, regolano il passato e tendono a modificare indirettamente le leggi esistenti, in modo però da renderle operative di effetti anche pel tempo di già trascorso.

Ma poichè voi avete, o signori, di accordo con l'altro ramo del Parlamento, con una legge recente create le sezioni della Corte di cassazione in Roma, ed avete in esse concentrato in modo esclusivo la giurisdizione su tutto il regno per decidere le controversie dipendenti dalle leggi di soppressione delle corporazioni religiose e di conversione dell'asse ecclesiastico, è evidente che i dissensi finora inconciliabili nella giurisprudenza delle Corti regolatrici su questa materia finiranno. Da oggi in poi una sola Corte suprema, esaminando colla debita ponderazione e maturità questa ed altre gravi questioni che hanno finora diviso le Corti ed i tribunali, stabilirà una massima che probabilmente servirà di norma a tutti gl'interessati. Se ciò non bastasse, potrà allora l'onorevole Ruspoli rinnovare i suoi eccitamenti per invocare una legge interpretativa, senza dimenticare il diritto che ad ogni deputato appartiene di fare uso della propria iniziativa parlamentare.

Su questa interrogazione non avrei altro da aggiungere.

PRESIDENTE. L'onorevole Ruspoli Emanuele ha la parola.

RUSPOLI EMANUELE. Bisogna anzitutto che io rettifici alcune parole dell'onorevole guardasigilli, che forse, essendomi io male spiegato, ha potuto supporre che l'onorevole senatore Vigliani avesse esternato un giudizio...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non fu il senatore

Vigliani, fu il ministro di grazia e giustizia del 1870.

RUSPOLI EMANUELE. Precisamente; dunque non fu durante i giudizi pendenti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Fu nella discussione della legge.

RUSPOLI EMANUELE. Fu nell'atto che si discuteva la legge. Allora fu naturalmente notato questo inconveniente, a cui si andava incontro, e, tanto il relatore, quanto il ministro, dissero che questi inconvenienti non erano da temersi, perchè i pesi che si contemplavano in questa legge non potevano mai essere pesi ecclesiastici, i quali si intendevano certo con questa legge lasciati assolutamente alla coscienza dei patroni.

Per conseguenza la Camera approvò questa legge evidentemente con siffatto intendimento. Questa fu la mente del legislatore.

Ora vediamo invece che il significato letterale di questa legge sembra prestarsi ad una interpretazione contraria alle dichiarazioni, delle quali si prese formalmente atto dalla Camera.

Questa legge adunque non corrisponde alla mente del legislatore, ed è naturale che quando ciò accada sorgano delle discrepanze, vengano emesse delle sentenze che intralciano l'esecuzione della legge stessa. Ora, a fronte di questi inconvenienti che si lamentano, evidentemente vi sono dei tribunali che si sono pronunziati ed altri che non si sono ancora pronunziati. In questo stato di cose si è domandato all'onorevole ministro Vigliani se intendeva proporre un progetto dichiarativo della legge del 1870, e l'onorevole ministro Vigliani riconobbe questa necessità.

Ora, se noi vogliamo attendere che tutte queste cause, le quali sono infinite, perchè ad ogni cappellania si può fare un processo, siano esaurite, la questione sarà sempre giudicata in base di una legge che spiega imperfettamente la mente del legislatore.

Siccome però ho ragione di sperare che l'onorevole ministro guardasigilli vedrà la presente questione sotto lo stesso aspetto, e in modo altrettanto largo quanto la vedeva il suo predecessore, così io gli domando se intende di rinnovare la promessa fatta dall'onorevole Vigliani di presentare un progetto di legge in proposito.

Qualora poi l'onorevole ministro non credesse di prendere egli l'iniziativa, noi, deputati di quelle provincie, abbiamo stretto obbligo di prenderla, perchè non possiamo assolutamente lasciare le cose come sono.

Io non so se è possibile, una volta che un patrono ha pattuito per lo svincolo di una cappellania, in

fede delle vostre dichiarazioni, imporgli in seguito dei pesi i quali dipendono dall'autorità ecclesiastica, la quale può trasformarli a suo talento e discernere il valore in virtù di un'autorità legittima, non sottoposta alla giurisdizione civile. A buon diritto la tassa sinodale è determinata dall'autorità ecclesiastica, ed è evidente che l'entità dei pesi imposti ai patroni è incerta, variabile, indipendente dalla nostra azione.

Ora, questo stato di cose non potendo durare, ripeto che, se l'onorevole ministro guardasigilli non vorrà prendere l'iniziativa di presentare una legge in proposito, la prenderemo noi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho già detto che nel 1870 il ministro di grazia e giustizia fece quelle dichiarazioni in occasione della discussione della legge. Parmi anzi di rammentare, che allora un deputato, credo il Monti, proponeva che si limitasse l'obbligo di pagare il 30 per cento unicamente sopra il valore dei beni depurato dai pesi; e per respingere questa proposta, l'onorevole guardasigilli fece appunto quella dichiarazione. Onde derivò che la legge venisse così concepita: « Il valore dei beni sarà calcolato senza detrazione di pesi, salvo l'adempimento dei medesimi *si e come di diritto.* »

E qui faccio osservare all'onorevole Ruspoli, che queste parole *si e come di diritto*, anche nella loro formola letterale non significano certamente nè che esista un vero obbligo civile, nè che sia soltanto un obbligo di coscienza; perchè questa formola si adoperò per lasciare appunto ai tribunali decidere siffatta quistione, se cioè esista, oppure no, un obbligo civilmente esigibile, o se esista soltanto uno di quegli obblighi morali di cui non può chiedersi il forzato adempimento innanzi ai tribunali. Perciò il giudizio dei magistrati rimane tuttora libero in presenza di questa locuzione adoperata dal legislatore.

Di che si duole l'onorevole Ruspoli? Che alcuni tribunali, malgrado le dichiarazioni del ministro, hanno giudicato in senso contrario.

Ma ciò dimostra appunto il pericolo delle dichiarazioni ministeriali, che partono da questo banco nelle quistioni che sono di competenza dell'autorità giudiziaria, e tanto più nelle questioni già pendenti innanzi ai tribunali. Io reputo in simili casi scrupoloso dovere del ministro di astenersi dal manifestare il proprio avviso, e di esercitare un'influenza anche indiretta sopra l'opinione indipendente della magistratura.

Si è anche parlato di una promessa dell'onorevole Vigliani.

Io non so se si tratti di una promessa privata, o di una promessa fatta pubblicamente e risultante dagli atti di questa Camera. A me non consta che

esista. Ora lascio stare che promesse di un carattere puramente confidenziale non possono essere tenute in conto; vorrei anche sapere se l'onorevole Vigliani abbia promesso quando non esistevano ancora le sezioni della Corte di cassazione di Roma. Ma dal momento che queste sezioni sono state qui costituite, il mezzo legale per dirimere le controversie e per unificare la giurisprudenza di già esiste; e quindi sarebbe cessata la necessità temuta dall'onorevole Ruspoli, che siano costretti tutti i litiganti a condurre a termine i numerosi giudizi pendenti. Basta che ne giunga un solo fino alla Corte di cassazione di Roma.

È probabilissimo che quando questa Corte di cassazione abbia in un dato senso decisa la questione e proclamata una massima, tutti gli altri interessati vorranno acquietarsi, perchè potranno prevedere un destino somigliante anche per tutti gli altri giudizi che li riguardano.

Vede dunque da ciò l'onorevole Ruspoli che il miglior mezzo è precisamente quello di consigliare gli interessati a portare una volta o l'altra innanzi alla Corte di cassazione di Roma una di tali questioni, e ad attenderne la decisione. Se la Corte di cassazione di Roma deciderà nel senso delle dichiarazioni del ministro del 1870, e dirà che i patroni non possono essere compulsati con azione giudiziale all'adempimento dei pesi puramente ecclesiastici, come la celebrazione delle messe ed altri analoghi, ciò basterà a mettere tutti gli interessati in perfetta tranquillità, essendo manifesto che giudizi somiglianti senza speranza di pratica utilità più non si intenteranno. Così l'onorevole Ruspoli potrà meco convenire che pel momento un urgente bisogno della chiesta legge dichiarativa non esiste.

PRESIDENTE. Ora passeremo alla discussione dei capitoli.

Capitolo 13. (Non variato) Fabbricati sacri ed ecclesiastici (Assegni fissi), lire 226,504.

Capitolo 14. (Variato) Fabbricati sacri ed ecclesiastici (Spese variabili), lire 128,050.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

INDELLI. Il ministro guardasigilli e l'onorevole presidente della Camera osservavano ieri che siamo a discutere il bilancio definitivo della giustizia, e che quindi la discussione dovrebbe andare ristretta ai soli capitoli. La osservazione per altro del ministro e del presidente della Camera non pare possa rivolgersi a questo capitolo. Il relatore della Commissione, interprete della Commissione stessa, ha dichiarato di sciogliere una riserva che aveva fatta nella relazione del bilancio preventivo. In una parola, la scadenza di questa questione era all'e-

poca del bilancio preventivo. La Commissione non avendo allora gli elementi necessari per occuparsene, si riservava di tenerne parola all'epoca del bilancio definitivo. Io perciò mi trovo al difuori delle osservazioni dell'onorevole ministro e dell'onorevole presidente della Camera. E siamo intesi. Ma non per questo intendo abusare della cortesia dei miei colleghi, e sarò breve per quanto la gravità dell'argomento il comporta.

Questo capitolo a primo aspetto si annunzia di esigue proporzioni. Si tratta di un'economia che l'onorevole guardasigilli, d'accordo con la Commissione, ha segnato nel bilancio definitivo per spese eventuali di fabbricati ecclesiastici. Vi era dapprima segnata una cifra di 60,000 lire, e questa si è ridotta a 30,000.

Parrebbe che tutta la discussione sulla quale mi propongo d'intrattenere la Camera e di pregarla che mi conceda benevola attenzione, debba unicamente rivolgersi alla cifra di 30,000 lire. Ma, o signori, chiunque di voi ha percorso la splendida relazione del bilancio, avrà osservato che tutta la parte importante di essa si riferisce a questo capitolo; perchè in ordine ad esso la Commissione, la Camera ed il paese si sono proposti il seguente quesito.

Abbiamo quattro amministrazioni, le quali regolano il patrimonio ecclesiastico; l'Asse ecclesiastico propriamente detto, che dipende dal Demanio; l'amministrazione del Fondo pel culto; la Giunta liquidatrice; l'Economato dei benefizi vacanti. E intanto con tutto questo lusso di amministrazioni che si riferiscono alle cose ecclesiastiche, ci vediamo costretti ancora ad accattare 60,000 lire al bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a quel bilancio a cui ieri gli onorevoli miei amici Della Rocca e Cattucci picchiavano invano per cercare qualche obolo di più in pro degli stipendi della bassa magistratura. Perchè dobbiamo andare ad accattare ancora al bilancio di grazia e giustizia 60,000, o 30,000 lire per fabbricati ecclesiastici? Questo era il quesito che si proponeva la Commissione; ed è quello che naturalmente si presenta non solo all'attenzione e allo studio vostro, ma alla retta e morale coscienza del paese.

La Commissione, io diceva, ha preso ad esame siffatta ricerca. Era naturale che queste spese dovessero anzitutto ricadere sull'Economato dei benefizi vacanti o, in qualunque ipotesi più sfavorevole, almeno a carico del Fondo pel culto. E la questione del Fondo pel culto non è da oggi che si presenta innanzi al paese come un'incognita ed un enigma. È una di quelle ricerche vivamente attese da chi desidera una seria inchiesta su quelle amministrazioni,

che più altamente e più da vicino interessano l'azienda dello Stato e i suoi rapporti tanto con la Chiesa che coi privati.

La Commissione ha creduto di volgere principalmente la sua attenzione allo stato finanziario del Fondo pel culto. Perciò il bilancio di definitiva previsione del Ministero di giustizia oggi si occupa quasi esclusivamente di siffatta amministrazione. Sarebbe, o signori, una prima cortina che si solleva a quell'amministrazione innanzi alla Camera. E ne siamo debitori alla Commissione del bilancio; non solo a quella che è oggi, ma a tutte le altre che l'hanno preceduta; perchè continuamente nelle relazioni del bilancio di giustizia si sono fatte vive istanze perchè il Fondo del culto si fosse una volta esplorato, diventasse finalmente una regione rivelata al mondo civile.

Primo effetto di queste vive premure fu la legge del 22 giugno 1874, che cominciò a sottoporre l'amministrazione del Fondo pel culto alla legge della contabilità generale dello Stato. Per la prima volta la Corte dei conti fu chiamata a conoscere anche della contabilità dell'amministrazione del Fondo pel culto. Ed è grazie a questa legge che io, umilissimo vostro collega, mi credo oggi in grado di richiamare la vostra attenzione sulle poche e scarse notizie del bilancio del Fondo pel culto.

Ho fatto perciò proposito di parlare brevemente, ma con elementi raccolti con la maggior ponderazione possibile dello stato del Fondo pel culto, per quindi anche passare ad intrattenermi di quelle altre amministrazioni che hanno attinenza ad interessi ecclesiastici, e provocare dalla Camera e dal ministro qualche determinazione che, a mio parere e a parere di tutti coloro che hanno studiato con calma siffatta materia, non può non essere necessaria a porre riparo ai maggiori danni che in avvenire possono derivarne.

Signori, la Commissione del bilancio tenendo presente l'ultima relazione fatta dal ministro guardasigilli, annunziava che al fine del 1874 il *deficit* del Fondo del culto ascendeva a lire 14 milioni cinquantaduemila ottocento quarantadue e venti centesimi. Deplorava questo *deficit* e indicava le cause, che a suo parere avevano dovuto aggravare le condizioni di siffatta amministrazione. Determinava quindi dei criteri, con la guida dei quali poteva risultarne un miglioramento.

A mio modo di vedere, la Commissione del bilancio nell'augurarsi che il Fondo per il culto possa risorgere dallo stato di deficienza in cui si trova, non ha avuto presenti, e non poteva averli, tutti gli altri elementi posteriori, dai quali risulta che a gran giornate il *deficit* si avvanza, e si accresce anzi per istrada

come la palla di neve. Per guisa che, a mio parere, deve essere saggezza di uomini di Stato, deve essere opera di buone leggi il provvedere in tempo, affinchè poi il paese non si trovi a fronte di un altro di quei terribili problemi che si risolvono in gravissima iattura dei suoi interessi.

Signori, questi elementi io non li attingo che ai registri della stessa amministrazione. Ho qui la relazione dell'amministrazione per gli anni 1872-73. Perchè la Camera possa formarsi una idea esatta del modo come procede l'azienda finanziaria del Fondo pel culto, è necessario che essa prenda nozione del modo come questo sbilancio si è dapprima formato.

Il Fondo pel culto, che era stato creato per provvedere alle pensioni dei membri degli enti soppressi, che doveva esonerare interamente lo Stato da ogni ingerenza non solo, ma da ogni carico (io parlo dell'amministrazione, non degli uomini che ne formano parte, perchè censuro le leggi, non censuro gli amministratori), il Fondo pel culto si è trovato a mano a mano impotente a rispondere a questo compito che il voto delle leggi gli aveva affidato.

Innanzitutto, o signori, per procedere con ordine, voi conoscete che il Fondo del culto si occupa degli enti soppressi, vale a dire delle corporazioni religiose, delle collegiate, delle chiese ricettizie, perchè per gli enti convertiti l'azienda è regolata dall'Asse ecclesiastico propriamente detto, cioè dal demanio.

Il Fondo del culto è regolato poi per queste pensioni nientemeno che da sette leggi principali: la legge del 27 marzo 1855, il decreto di Pepoli del 1860 per le Marche, il decreto Valerio del gennaio 1861 per l'Umbria, il decreto Mancini del 17 febbraio 1861 pel Napoletano, la legge del 7 luglio 1866, il decreto 28 luglio 1866, e finalmente la legge del 15 agosto del 1867 anche per i beni degli enti soppressi.

Queste leggi, o signori, hanno creata una condizione di disuguaglianza tra le diverse parti d'Italia. Abbiamo sentito l'altro giorno a disputare lungamente se vi fosse o no necessità di una cattedra di diritto canonico, e se n'è disputato anche troppo. Ma io credo che una delle cattedre che, in Italia comincia a rendersi indispensabile è quella della scienza delle varie leggi di soppressione e di conversione, perchè cominciano davvero a diventare il patrimonio dei segretisti.

Voi avete, o signori, che la reversibilità è regolata in un modo in un paese, e diversamente in un altro; in un paese si effettua in natura, in un altro all'opposto; alla morte degli investiti presso una regione, nell'attualità presso un'altra. E dico ciò unicamente a mo' d'esempio, perchè lungo sarebbe esaminare le divergenze svariatissime delle diverse

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1876

leggi di soppressione, e anche per l'ammontare delle pensioni.

È in questo modo che si amministra l'asse degli enti soppressi: amministrazione arruffata, amministrazione complicata; è insomma un caos.

E da questo caos, come bene me lo definisce con la sua interruzione il mio amico l'onorevole Merzario, sapete voi che cosa è nato? Un pellegrinaggio continuo sulla via di Firenze, pellegrinaggio che non tutti possono fare alla moderna, in strada ferrata. E spesso lo compiono gli avvocati, più spesso ancora i sollecitatori. I frati non hanno il modo di condursi a Firenze, le monache tanto meno, e i curiali vanno su e giù per essi. Una delle cifre che in Italia ha acquistata maggiore celebrità è quella delle cause pel Fondo del culto. Questa cifra, di cui tanto frequentemente si è parlato, su cui anche gli umori dei partiti si sono spesso rivolti, questa cifra non pare che sia giunta ancora ad un periodo di calma, in cui possa rendersi più ragionevole e più discreta.

Che cosa ciò importa? Importa, o signori, che il Fondo del culto nega più che non concede: ed anche per questa parte il compito di siffatta amministrazione non raggiunge lo scopo che le leggi le avevano prefisso.

Avvi un'altra considerazione che io accenno fin da questo momento, cioè che le speranze, le quali possono concepirsi per la diminuzione graduale delle pensioni ai frati ed alle monache, e anche in quella parte del clero secolare che è a carico del Fondo del culto, sono delle aspirazioni vane, perchè coloro i quali debbono ancora conseguire la loro pensione sono in tal numero, che quando quelli i quali oggi godono, vengono successivamente a morire, sono rimpiazzati da quelli che non ancora sono saliti dal purgatorio al paradiso, cioè a godere queste pensioni tanto agognate e contrastate e così raramente raggiunte.

Su questo proposito, signori, vi sono degli aneddoti, dei quali io non intratterrò la Camera. Ricorderò solo una celebre lite di 500 frati di Napoli, ai quali, dopo avere discusso in primo ed in secondo grado, la Corte di cassazione disse: andate a provvedervi a Firenze, perchè ivi è la sede del Fondo del culto. Si interpretava il decreto del 19 febbraio dell'onorevole Mancini in modo che la pensione si riduceva per essi a cinquanta centesimi per frate! La Corte di cassazione, ripeto, decretò che bisognava andare a Firenze, e moltissimi si spaventarono. Vi fu un frate coraggioso, il quale andò a fare la sua lite a Firenze, e la perdette. Egli domandava credo in tutto lire 1800. Ma il Fondo del culto che giunse a potergliene negare, ne spese più di 3000 per compenso agli avvocati.

Questo, o signori, è lo stato delle cose, è il *jus belli* in permanenza di quell'amministrazione!

Ma vediamo se, almeno difendendo con tanta tenacità la propria posizione, siasi, se non altro, elevata in tale fortuna da lasciarci sperare in avvenire un bel gruzzolo di milioni, quando questi frati, sia che venga o no una epidemia monacale a beneficio del Fondo pel culto, verranno a morire.

Signori, io vi ho detto che la Commissione del bilancio ha esaminate le situazioni finanziarie fino al 1874. Vediamo come in quell'epoca si arrivava ai 14 milioni di disavanzo.

Giova sapere che il Fondo del culto possiede a suo beneficio quello che non abbiamo nessuno di noi. L'amministrazione è indipendente; è un'amministrazione separata che dipende non dal Ministero di giustizia, ma dal ministro di giustizia, con una specie di vincolo personale, come i principati con la Sublime Porta. Ma intanto questo Fondo del culto ha pronto a sua disposizione il Tesoro, che fa le sue anticipazioni. La legge provvida glielo ha permesso. Era una considerazione naturale; si poteva trovare in tale situazione da non poter provvedere momentaneamente ai suoi impegni. Era perciò necessario che si ricorresse alla fonte comune; e la sorgente comune siamo noi, o signori, noi contribuenti. Ecco il Tesoro.

Ebbene, questo debito del Tesoro ascendeva nell'aprile 1873 (prendo le cifre della relazione della amministrazione istessa) a 45 milioni.

Ma il Tesoro cominciava a trovare imbarazzante questa faccenda del Fondo pel culto; e fu allora che questo provvide all'estinzione parziale del suo debito, nel modo che vado dire alla Camera. Liquidò alcune pendenze col demanio, ed una di esse si riferiva ad un arretrato di censi o canoni esatti dal demanio, e di cui vi parlerò di qui a poco. E queste pendenze, questi arretrati portarono con altre liquidazioni una cifra di 23 milioni che furono compensati col Tesoro. Rimanevano perciò ancora altri 22 milioni, e vi si provvide in un modo che iniziò per l'amministrazione del Fondo del culto la demolizione patrimoniale.

Il Fondo del culto aveva 12 milioni circa di rendita iscritta per le vendite operate dal demanio, 12 milioni di rendita inalienabile, perchè formavano parte del patrimonio intangibile dell'ente.

Il ministro Vigliani credette potere permettere con un decreto reale che fosse venduto per un milione e 500 mila lire di rendita. Non mi trattengo sulle cifre secondarie di compimento. Cosicchè il Fondo per il culto conseguì la somma di più di 21 milioni. Per tal guisa, uniti i 21 milioni ai 23 milioni che aveva compensati per pendenze col de-

manio, si ebbe quasi tra compensamento e pagamenti una totale estinzione del debito.

Nella fine del 1873 sapete che cosa troviamo? Un avanzo di cassa di 17 milioni, dei quali ha parlato l'onorevole relatore del bilancio. Ma bisogna notare che i 17 milioni sono un avanzo di cassa, non un sopravanzo nella situazione finanziaria. E ciò risulta dalle parole della stessa relazione del Fondo del culto per gli anni 1872 e 1873. È anzi un punto di fatto su cui particolarmente la mia attenzione fu richiamata. Ecco le parole della relazione:

Rimane a chiarire come quell'anno (che sarebbe il 1873), si chiudesse (ed è il direttore del Fondo del culto che fa questa relazione pel 1872 e 1873) con un avanzo di cassa di 17 milioni. E qui ragiona a lungo della rendita venduta. Or la prima obiezione che si presenta è la seguente: ma se la rendita servì a pagare il debito col Tesoro, come poi potrebbe portare unita a delle liquidazioni del demanio, 17 milioni di sopravanzo?

La spiegazione più naturale è che non tutto il debito fu pagato. Tanto è ciò vero che in questa relazione nell'altra pagina si conchiude col dire:

« Riassumiamo, la posizione del Fondo pel culto: si chiude il 31 dicembre 1873 con un disavanzo di 20,344,000 lire. »

Questo era il vero stato delle cose, quello confessato dalla stessa amministrazione, alla fine del 1873. Nel 1874 vi è stato un avanzo di cassa di più di 5 milioni e rotti; ed ecco come voi avete alla fine del 1874 quei 14 milioni di *deficit* dei quali ha parlato il relatore del bilancio, cioè i 20 milioni del 1873 ridotti a 14.

Ma cosa è avvenuto dopo il 1874? Non ho bisogno di parlare da me. Per venire, la prima volta, a pregare la Camera di portare la sua attenzione sopra un argomento così grave, era mio debito di non presentarmi con vane congetture, ma con documenti tali che non possano essere redarguiti o messi in dubbio da chicchessia.

Io vi porto per documenti gli stessi bilanci del Fondo del culto, stampati e comunicati, a disposizione di chiunque li voglia osservare.

Ho qui la relazione del bilancio del 1874 e del 1875. Nel 1875 il *deficit* previsto, e poi realizzato con un centinaio di lire di più, fu di 8 milioni e 600 mila lire, che, unite ai 14 milioni, formano un ammontare di 22 milioni di *deficit*. E perchè queste mie osservazioni fossero anche confermate da altri riscontri non meno autorevoli (se di autorità vi fosse bisogno quando vi sono le relazioni ufficiali dello stesso Fondo del culto) ho voluto verificare alla fine del 1875, sulla situazione del Tesoro, qual era il suo credito verso quell'amministrazione. E il Te-

soro era creditore del Fondo del culto, alla fine del 1875, di lire 24,015,673 70. Cosicché vi sono 2 milioni di più di quelli preveduti nei bilanci. Queste sono cifre ufficiali, e non si cancellano.

Ma, signori, continuiamo la *via crucis*. Fin qui siamo alla fine del 1875.

Qual è il bilancio del 1876? L'abbiamo qui. Il bilancio preventivo del 1876 conchiude con un altro *deficit* di lire 6,907,245 e 49, cioè 7 milioni. Ed io credo che queste previsioni saranno poi sorpassate anche peggio che non è avvenuto nell'anno scorso, perchè avendo avuto cura di verificare sulla situazione del Tesoro pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* qual è il debito attuale del Fondo del culto, ho trovato che esso a tutto aprile 1876, cioè nei primi quattro mesi dell'anno, è arrivato a 27,883,736 lire e 46 centesimi.

Dunque, signori, se voi volete seguire il Fondo del culto, esso vi dice nella sua relazione del bilancio preventivo del 1876 che il suo sbilancio giungerà alla fine del corrente anno (è il Fondo del culto che lo prevede nel suo bilancio preventivo) a lire 30,743,742 75; *deficit* che sarà sorpassato, se dobbiamo stare alla situazione del Tesoro che è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ma è questo solo, o signori, il disavanzo? Io vi ho ricordato che il Fondo pel culto ha diminuito il suo patrimonio per la vendita di parte della sua rendita di 21 milioni e 500 mila lire, che aggiunte ai 30,224,000, vi formano un totale circa di 52 milioni.

Nè questo è tutto. Ho creduto mio debito di guardare addentro così ai residui passivi che ai residui attivi. Parleremo di qui a poco di questi ultimi.

I residui passivi, o signori, ammontano, secondo l'ultima cifra, a 44 milioni. Ma vi sono compresi i 21 milioni di rendita che, secondo la relazione della Commissione di vigilanza del Fondo del culto, sono un capitale a reimpiegarsi, e secondo me (e credo che dico meglio) un capitale a rifarsi; perchè s'impiega un capitale che esiste, non quello che è stato speso. Il nostro è un capitale che non esiste; e vedremo da qui a poco come l'onorevole direzione del Fondo pel culto afferma che esso si debba rifare. Dunque, ripeto, trattasi di un capitale a rifare.

Da 44 milioni, tolti 21, rimangono 23. Se noi vogliamo accettare questa cifra come è oggi, abbiamo che se il Fondo del culto con le spese segnate in bilancio ha un *deficit* di 8, ovvero di 7 milioni all'anno, ciò vuol dire che quando tenterà di pagare quei 23 milioni, non potrà farlo, ed avrà un *deficit* maggiore. Cosicché ai 52 milioni aggiungete quei 23, ed avrete un *deficit* totale di 75 milioni.

Ma io voglio essere più largo; voglio ammettere

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1876

che il Fondo del culto realizzi le sue speranze per guisa, che di questi 23 milioni trovi modo di esimersi dal pagarne 10. Possono infatti delle azioni essere estinte; possono delle altre cifre essere risparmiate per liti a guadagnare. Ebbene voi avrete almeno altri 13 milioni da pagare. E avrete così un totale di 65 o 67 milioni, che sarebbe il vero *deficit* del Fondo del culto. Ma aggiungete poi il *deficit* annuale in 7 o 8 milioni, e argomentate in quale via si trova quell'amministrazione. Tutto ciò risulta dai documenti.

Potrà, o signori, migliorare questa situazione?

Vi leggerò le parole della relazione che accompagna il bilancio preventivo del 1876: « Questa posizione (dice la Direzione) non potrà invero mutare di gran che. « Egli è quindi necessità il toccare delle cause principali di questo poco lieto stato di cose, e dei mezzi sui quali l'amministrazione può contare per provvedere al servizio di cassa. » E qui esamina le cause del disavanzo. Io leggerò queste parole, perchè se ho esaminata la situazione, è necessario che la Camera conosca le ragioni che sono poste innanzi per dimostrare quali cause abbiano contribuito a questo stato di cose.

« Causa del disavanzo è pur sempre quella in più incontri avvertita dalle precedenti relazioni, cioè l'insufficienza odierna del patrimonio assegnato al Fondo del culto, di fronte alle difficoltà di realizzarlo ai prelievi cui fu assoggettato, ed ai pesi dai quali venne gravato. Dopo l'esperienza di lunga e faticosa gestione puossi anche oggidì affermare che il patrimonio originariamente attribuito al Fondo per il culto, poteva bastare a soddisfare tutte le passività ereditate degli enti soppressi ed a tutti gli obblighi imposti dalle leggi fondamentali del 1855 e del 1866. Niun dubbio che, se nessun inciampo, nessun eccezionale gravame fosse sopravvenuto, la liquidazione bene augurata dell'Asse ecclesiastico sarebbe potuta rapidamente effettuare. Ma modificato il concetto e lo scopo prevalente nelle prime leggi eversive con quella del 15 agosto 1867, che soprattutto intese a procacciare l'utile finanziario dello Stato, non poteva il Fondo per il culto non risentirne svantaggiosi effetti nel suo assetto economico.

« E di vero, pur prescindendo dal profitto già ricavato dallo Stato per la conversione di beni immobili in rendita pubblica di cui all'uopo si potrebbe dimostrare la gravissima proporzione, il patrimonio devoluto al Fondo del culto venne ad un tratto diminuito dell'importare della tassa straordinaria del 30 per cento, e così di circa quattro milioni annui. »

E poi ragiona sopra queste conseguenze, e con-

chiude. Mi piace di leggere la conclusione, perchè è un concetto su cui m'intratterò più innanzi:

« Se adunque allo Stato fu, ed è concesso giovarsi in così larga misura del patrimonio e delle rendite del Fondo del culto, ben doveva, e deve questa amministrazione potere confidare nel concorso dello Stato medesimo per sopperire in ogni tempo alle sue distrette finanziarie. »

Insiste in una parola perchè il Tesoro gli apra le sue casse.

Questa, o signori, è la situazione. Potrà essa migliorare? Ed in qual modo?

Non vi sono che due modi: diminuzione della spesa, accrescimento dell'entrata. Non vi è, ripeto, che uno di questi modi, perchè il patrimonio di ogni galantuomo si metta al pareggio.

A sperare diminuzioni, che avverrebbero per la morte dei pensionati, io, per verità, non mi sento troppo incoraggiato. Intendiamoci, le morti non incoraggiano mai; dico, dal punto di vista del Fondo del culto, vi sono tanto meno incoraggiato.

Trovo infatti nell'ultima relazione della Commissione di vigilanza, di fronte a certe altre cifre dei bilanci anteriori del Fondo del culto, nientemeno che queste parole: « I pesi già gravanti i patrimoni degli enti soppressi (questo è a tutto il 1873)... i pesi imposti al Fondo del culto dalle leggi di soppressione (pensioni monastiche, assegni ai membri delle collegiate, e agli investiti dei benefici soppressi, congrue e supplementi di congrue, supplemento di assegno ai vescovi, spese di culto già a carico dello Stato, assegni per l'istruzione pubblica e per la beneficenza, e per custodia delle chiese monumentali, doti monastiche da restituire), diminuiranno per una parte di 10,755,531 74 lire, ma aumenteranno per altra parte di 19,912,676 40 lire. »

Diminuzioni adunque non se ne possono sperare; tanto più che queste morti, come già innanzi osservava, non possono essere sì rapide. Il problema ormai è il seguente: sarà più rapida la moria dei frati e dei preti a sgravar di pesi il Fondo del culto, ovvero in quella vece più rapido sarà il tarlo, anzi ora non più tarlo, ma grosso serpente del disavanzo di sette od otto milioni annuali, a distruggerne il patrimonio?

Ecco, signori, qual è la vera questione, e da quali calcoli di probabilità dipende l'avvenire di questa amministrazione.

La cifra delle pensioni ai monaci ed ai membri delle ricettizie e collegiate ascende a 21 milioni. Capisco che sarebbe un bel giorno pel Fondo del culto quello in cui questi signori si congedassero da esso. Ma è difficile presagire in qual tempo ed

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1876

in quali graduali proporzioni i 21 milioni annui scompariranno dal bilancio. E vi è di più: vi sono altri frati ed altri aventi-diritto dietro la porta che aspettano ancora chi sa da quanti anni per avere la loro parte. Vi sono, ripeto, altri preti, altri frati, altre dotate che reclamano il fatto loro. Assicuratevi, non è nè per oggi nè per domani che possiamo sperare di vedere migliorate le condizioni economiche del Fondo pel culto per diminuzione di passività.

Vediamo invece le attività.

Vi erano negli anni scorsi 68 milioni di residui attivi, diminuiti di poco. Fra questi residui attivi v'ha dei crediti contro la finanza dello Stato, e sono quelli che si vanno realizzando, e si escomputano come si è visto, per estinzione di debiti. Ma abbiamo, o signori (ed è la cifra su cui calcola poco il Fondo del culto, lo dichiara da sè) 38 milioni di arretrati di censi e canoni. Ora, 38 milioni di arretrati di tale genere, per me e per tutti coloro che hanno qualche esperienza di queste cose, significano quasi nulla o almeno ben poco. Ostano mancanza di titoli, inesigibilità, insolvibilità, e, quel che più importa, la prescrizione. Dunque questi 38 milioni, o signori, sono una cifra vacua per quanto appariscente.

Ed io debbo essere giusto; perchè, torno a dire, censuro le leggi non gli uomini; il Fondo pel culto vi fa poco calcolo; esso v'impegna delle *congetture*; adopero le sue parole. Sono adunque delle ipotesi e delle congetture; sarebbe anzi una poesia finanziaria, non una realtà. Ecco a che si riduce l'aspirazione della reintegrazione del patrimonio in quest'amministrazione. Ecco la vera situazione finanziaria del Fondo del culto.

Non mi distendo di più su di essa. Dirò invece poche cose intorno a qualche altra amministrazione, per quindi metterle a fronte le une alle altre.

Qui a Roma, o signori, vi è la Giunta liquidatrice, che in breve è il Fondo del culto della città di Roma.

Torno a protestare ancora che io non censuro gli uomini. Dirò anzi che la povera Giunta liquidatrice lavora molto; ha fatto tutto quello che poteva. Ma la sua situazione, me lo perdoni, già comincia a non essere più seria.

Preveggo anzitutto un'obiezione tutta a me personale. Io sono stato onorato dai voti della Camera come uno dei membri della Commissione di vigilanza della Giunta liquidatrice. La Commissione si è riunita due volte, ed io non vi sono intervenuto perchè in quei giorni mi trovava fuori di Roma per miei affari. Preveggo questo appunto prima che altri si piaccia a ricordarmelo. Ma ciò non importa che io non abbia attentamente seguito e studiato il

cammino e i procedimenti di questa amministrazione per poter compiere con zelo e coscienza il mandato che la fiducia dei miei colleghi mi ha affidato.

Ora, o signori, la Giunta liquidatrice ebbe anche essa facoltà di poter prendere anticipazioni dal Tesoro, e ne prese una di un milione che poi ha restituito, e poi è tornata ancora a servirsene. Ma la difficoltà vera è che la Giunta liquidatrice sta al Fondo del culto come una piccola repubblica sta ad un principato assoluto.

PRESIDENTE. Onorevole Indelli, mi pare che questa questione, coll'ampio sviluppo che ella intende di darle, debba essere trattata meglio nel bilancio di prima previsione. Non è ora il luogo opportuno di portare così le questioni di massima e di principio.

INDELLI. Signor presidente, io ho avuto, mi pare, la sventura che ella s'intratteneva a parlare con altri, e non ha sentito il mio esordio.

PRESIDENTE. Io ho sentito benissimo e ho capito le dichiarazioni e le osservazioni che ha fatte in principio, che, cioè, non intendeva che di sciogliere una riserva che aveva fatta davanti la Commissione del bilancio di prima previsione; ma io dico ancora che se ella intende di sciogliere questa riserva, lo può fare nei termini del bilancio, e non nei termini della condizione dei diversi enti sui quali ella parla.

INDELLI. Mi scusi, la riserva l'ha sciolta la Commissione e non io, che la seguo nella questione da essa accampata. D'altronde io sono già al vertice, già comincio a discendere e scenderò rapidissimamente.

Dunque, o signori, la Giunta liquidatrice, voi lo sapete, è composta di magistrati, di uomini eminenti, i quali possono osservarne l'andamento generale, ma non possono cacciarsi nei veri penetrali dell'amministrazione. Ho qui la prima e la seconda relazione, e questi conti della Giunta rivestono per verità un carattere assai specioso. Sentite questa.

Il primo rendiconto della Giunta liquidatrice abbraccia naturalmente i primi sei mesi, perchè la legge fu del giugno 1873, e quindi vi sono sei mesi fino alla fine dell'anno. Or bene, per lo scorcio dell'esercizio del 1873 le entrate verificatesi rappresentano una lieve somma, cioè di lire 988,740 27 di fronte alla previsione di lire 931,800, con l'aumento di circa 57,000 lire. E le spese di questo esercizio ascendono appunto a lire 988,740 27, nè un centesimo di più, nè un centesimo di meno dell'entrata. Notate bene: l'entrata rappresenta la cifra di lire 988,740 27 e l'uscita egualmente. Dirò io forse che in questo conto non vi sia nulla di vero?

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1876

Me ne guarderei bene; ma ho il diritto di affermare che non sono conti seri, vale a dire, che in questi conti si raggruppa tutto ciò che realmente l'amministrazione eroga per altra guisa e che noi non sappiamo in che modo spenda. Non possiamo perciò formarcene nè un'idea nè un criterio esatto.

Innanzitutto ancora. Nell'anno 1874 le entrate furono lire 10,127,635 98, mentre si erano prevedute sole lire 4,842,555 98.

L'uscita invece che era stata presunta in lire 5,164,798 11 ascese nientemeno che a 10,581,687 91. In una parola i 5 milioni di aumento nell'entrata sfumarono per spese. Incoraggiante aumento davvero!

E come conchiude la Giunta liquidatrice? Essa conchiude che aveva alla fine del 1875 un fondo di cassa di lire 116,486 70. Procedo quindi alla formazione del bilancio preventivo dell'anno nuovo che è il corrente, e giunge al calcolo di un avanzo di cassa proprio di lire 116,486 40, che è l'avanzo dell'anno precedente. Nè un centesimo di più, nè un centesimo di meno. E così le partite sono equiparate.

Io domando se questo sia un conto, non mi servirò d'altra parola, che possa dirsi esatto. Che cosa significa questo sistema di riscontro fin nei centesimi? Significa, mi scusino, che non vi è un conto serio. La Giunta liquidatrice si sottrae poi anche maggiormente a qualunque altra vigilanza, tranne quella della Camera. In questo anno intanto avrà ancora bisogno di 500,000 lire dal Tesoro, e ne ha preveduto l'ammontare nel bilancio. Ma la osservazione più grave è che si è posta sullo stesso cammino del Fondo del culto. Quest'amministrazione ha venduta la rendita; la Giunta liquidatrice a sua volta è stata autorizzata da un decreto dell'onorevole Vigliani a sospendere l'impiego di certi capitali; che è la stessa cosa.

Signori, io non vi dirò che poche cose dell'Economato. L'Economato d'ordinario paga se stesso. Ma noi abbiamo in Italia sette Economati, i quali amministrano delle rendite esigue, delle rendite di poco conto, tranne quello di Torino. Queste rendite ascendono a circa 3,600,000 lire o 3,800,000 nel 1874, la più alta cifra. Ma le vere rendite amministrate, cioè quelle che hanno bisogno di una vera gestione ascendono a 2,500,000 lire. Ebbene per questa rendita si spendono 530,000 lire d'impiegati, più del quinto della sostanza amministrata.

L'Economato, come il Fondo del culto, voi lo sapete, è la valle di Giosafat, ciascuno vi ci si trova; i più vi si collocano a loro bell'agio.

Non voglio discostarmi dai cortesi avvertimenti

del presidente, e quindi vengo proprio alla conclusione.

E la mia conclusione è questa. Io guardo la relazione della Commissione centrale di sindacato dell'Asse ecclesiastico, ossia delle finanze, e che cosa vi leggo? Leggo che finora le prese di possesso, nell'interesse degli enti soppressi, ossia Fondo del culto, ascenderebbero niente meno che ad una cifra di più di 30 milioni. Questa cifra deve essere falciata del 30 per cento e di tutte le restituzioni fatte. Ma che cosa sappiamo, o siamo facilmente in grado di sapere, di tutte queste operazioni? Ha la Camera un rendiconto di quello che dalle finanze è realmente passato al Fondo pel culto? Non c'è stato mai modo di averlo. Sappiamo noi, per esempio, quali valori del prestito nazionale siano passati al Fondo del culto dagli enti soppressi? Non lo sappiamo. Sappiamo quello che c'è in bilancio per quell'amministrazione; ma un rendiconto reale non c'è stato mai.

Ora, o signori, quando io vedo che il Fondo del culto, come figlio primogenito, e poi la Giunta liquidatrice e l'Economato debbono spesso nei loro bisogni fare ricorso al padre comune, che è il Tesoro, domando a me medesimo, abbiamo noi realmente risolta in Italia la questione dell'amministrazione dei beni della Chiesa? Non l'abbiamo risolta. È mai possibile che voi permettiate la continuazione di questo stato di cose? Voi avete una amministrazione del demanio per l'Asse ecclesiastico, che è stata sempre applaudita, perchè procede con una contabilità perfettissima. Per questa parte io non ho niente da osservare. Ma questo Ministero delle finanze, il quale ha sì gran braccia, che può prendere ed abbracciare tutto, perchè non potrà anche amministrare i beni e i diritti devoluti a questi enti ormai paradossali? Perché noi dobbiamo andare a Torino per un affare, a Firenze per un altro dello stesso genere? Perché dobbiamo avere tanti bilanci, e non dobbiamo discuterne uno solo nella Camera, come si discutono quelli degli altri dicasteri e quello delle finanze in particolare?

Non si tratta di un interesse secondario, si tratta di interessi gravi. Unificate queste amministrazioni: il patrimonio ecclesiastico è uno. Se ne avvantaggeranno tutti.

Ed è per ciò che io mi rivolgo al ministro guardasigilli e dico: voi avete nel vostro portafoglio l'articolo 18 della legge sulle guarentigie, che è una promessa, un voto della Camera e del paese. Sciogliete questo voto; quali sono le difficoltà che vi immaginate? Forse perchè il giorno dopo potete inciampare in uno stralcio passivo del Fondo del culto? Ma questo lo avrete sempre; il Fondo del culto

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1876

paga col Tesoro. E quando noi dobbiamo pagare col Tesoro, amministriamo noi stessi, ed amministriamo alquanto più all'aperto, un poco più da vicino, e guardiamo meglio addentro le cose nostre.

Io quindi nutro fiducia che tutti questi nomi, di Fondo del culto, Giunta liquidatrice, Economato, che mi suonano ormai dei fossili in materia di amministrazione e di diritto pubblico, possano scomparire; e che la esperienza illuminata dell'onorevole guardasigilli, che si è annunziato in Italia con tanta ed elevata competenza di riformatore, possa anche compiere questo voto del paese. Come noi abbiamo sciolta politicamente la questione della Chiesa, mi giova sperare di vederla per suo mezzo sciolta anche finanziariamente, nel senso che lo Stato e la sua finanza da una parte, e dall'altra la Chiesa e coloro i quali vi rappresentano degli interessi pel diritto pubblico ecclesiastico riconosciuto, possano vivere all'ombra di una amministrazione che abbia la coscienza della sua forza e del suo avvenire; di una amministrazione che, come ha fatto per gli altri impegni e al di dentro e al di fuori, non può tradire nè le aspirazioni del paese, nè la fede pubblica. (*Bene! Bravo!*)

PUCCIONI, relatore. Io non intendo seguire l'onorevole Indelli nello svolgimento larghissimo che ha dato alle osservazioni relative all'amministrazione del Fondo per il culto ed alla Giunta liquidatrice. E non intendo seguirlo, perchè (lo dissi già ieri, e mi piace ripeterlo oggi, confortato anche dall'autorità dell'onorevole presidente) mi pare che trattandosi di bilancio di definitiva previsione, bisogni limitarsi alla discussione delle variazioni introdotte nei capitoli.

Se ho peraltro presa la parola, l'ho fatto unicamente per chiarire un punto, che a senso mio è essenzialissimo; desiderando che non si lascino prive di qualsiasi replica per parte della Commissione certi giudizi e certe parole dell'onorevole Indelli.

Nella nostra relazione, noi abbiamo voluto accennare ai risultati dell'altra relazione che l'amministrazione del Fondo per il culto, ha sottoposta all'esame del Parlamento per mezzo del ministro guardasigilli. Ora è un fatto indubitato che l'amministrazione del Fondo per il culto si trova in disavanzo; ma intendiamoci bene; questo disavanzo è forse effetto di mala amministrazione, di cattivo congegno amministrativo, di poca previdenza, e di poca oculatezza in chi dirige quella azienda?

Io credo di avere ciò escluso nella relazione che ho sottoposto alla Camera, ma mi piace ripeterlo a voce, che questo disavanzo annuo in cui si trova l'amministrazione del Fondo per il culto nasce dall'indole, dall'intrinseca natura di codesta ammi-

strazione, dagli oneri che le sono stati addossati fin dal giorno della sua costituzione, dagli oneri che le sono stati accollati per effetto di leggi successive; io ho accennato nella relazione quali erano questi oneri, e chi volesse più ampie notizie in proposito non avrebbe che a ricorrere alla relazione presentata alla Camera dal guardasigilli sul cadere dell'anno decorso, e là troverebbe, a modo d'esempio, che la legge la quale preleva il 30 per cento al Fondo per il culto, ne assottigliò di molto le entrate; là troverebbe pure che la legge colla quale si modificarono nel 1873 certe disposizioni relative ai canonicati, ai benefizi, ecc., aggravò evidentemente gli oneri del Fondo per il culto senza che di fronte a questo accrescimento di pesi vi fosse una diminuzione di spesa od un corrispondente accrescimento di entrata.

Aggiungo poi che molte delle osservazioni dell'onorevole Indelli trovano una replica nel fatto che la Camera ha nel 1874 voluto con provvido consiglio estendere all'amministrazione del Fondo pel culto la legge sulla contabilità generale dello Stato; quindi tutti quei pericoli, a cui l'onorevole Indelli accennava, mi pare che siano in gran parte eliminati, e si possa ritenere con sicurezza e con coscienza che l'amministrazione procede regolarmente.

Un'altra osservazione, ed ho finito.

L'onorevole Indelli ha accennato anche all'amministrazione della Giunta liquidatrice.

La Commissione del bilancio non ha avuto occasione di occuparsi di questa materia, nè in questa nè nelle relazioni antecedenti; io quindi non sono in caso di dare schiarimenti alla Camera su tale proposito; solo mi permetto di osservare, che mi ha fatto un certo senso udire l'onorevole Indelli appuntare quasi d'inesattezza il bilancio di codesta amministrazione, perchè esso nelle sue varie partite, e confrontato nei suoi anni, corrisponde perfino nei centesimi! Del resto poi l'onorevole Indelli, il quale è stato dalla Camera chiamato a far parte della Commissione di vigilanza per la Giunta liquidatrice, vedrà da sè stesso quale sarà la riforma da introdurre su quell'amministrazione, e potrà venire alla Camera con proposte più concrete di quelle che oggi ha fatto.

Rispetto al voto da lui accennato sulla legge di cui parla l'articolo 18 delle disposizioni sulle guarantee, io credo che l'onorevole ministro gli darà tali assicurazioni da tranquillarlo, perchè ricordo che la presentazione di codesta legge, è uno dei punti accennati nel programma del nuovo Ministero.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1876

PRESIDENTE. La parola spetterebbe all'onorevole Massari; ma siccome è meglio risolvere prima questa questione, do la parola prima all'onorevole Indelli.

INDELLI. Mi conforta che l'onorevole Puccioni sia d'accordo con me nella conclusione. Ma io prendo impegno di trarlo ad essere anche meco d'accordo nelle premesse.

Non ho mai censurato gli amministratori. Ho protestato fino ad essere un importuno ripetitore, che il vizio è delle leggi. E perchè non mi si potesse accusare di omettere alcune delle ragioni esposte dal Fondo del culto per dimostrare le cause del *deficit*, ho voluto leggere le parole della sua relazione. La mia aspirazione essendo la stessa dell'onorevole Puccioni, cioè che il voto espresso dall'articolo 18 della legge sulle guarentigie sia esaudito, urge che ciò si verifichi al più presto, perchè *periculum est in mora*.

Non ho altro ad aggiungere.

(L'onorevole Cucchi presta giuramento.)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e si procede allo spoglio.

BRUNETTI. Io non ho saputo che oggi, e non ho preveduto che un uomo del valore dell'onorevole Indelli doveva pronunciare un lungo discorso intorno ad una delle più importanti amministrazioni dello Stato; tuttavolta spero di non parere indiscreto se senza aver raccolto quegli elementi, che tiene in mano l'onorevole Indelli, e senza averli ordinati, io mi permetto di fare alcune osservazioni le quali potrebbero tornare utili e all'interesse dell'amministrazione e anche del nostro sistema legislativo.

Certo non sarò io l'apologista dell'amministrazione del Fondo pel culto, e, dicendo apertamente quello che sento, riconosco il risultato di quell'amministrazione, cioè: pratiche da lunghi anni indugiate, resistenze a diritti dei privati male consigliate, giudizi spesso introdotti inconsultamente. Se non che, malgrado tutto questo, io non oso di fare all'amministrazione del Fondo pel culto tutti quegli addebiti che le ha fatti l'onorevole Indelli, dappoichè talune colpe sono sue, ma altre colpe, come fu riconosciuto dall'onorevole Indelli e dall'onorevole Puccioni, debbono ascrivarsi a talune disposizioni della legge; altre alle diverse giurisprudenze delle varie Cassazioni del regno (*Una voce*. Benissimo!); altre infine al diverso concetto amministrativo che si sono formate sulla questione medesima le diverse direzioni del regno. E l'onorevole Indelli e l'onorevole Puccioni hanno riconosciuto che il *deficit* che si trova nell'amministrazione del Fondo pel culto non deriva da mala amministrazione.

Io non oso pronunciare questo giudizio perchè, ripeto, non ho potuto fare un esame di questi documenti; ma credo di potere affermare con fermo convincimento che il *deficit* non solo potrà non venire da mala amministrazione, ma deve in gran parte venire dalle leggi del 1866 e del 1867. Aggiungo di più che quel *deficit* è necessario per virtù di queste leggi, e che qualunque cosa faccia il Ministero in ordine a quell'amministrazione, quel *deficit* non potrà mai sparire. E la ragione mi pare evidentissima. La legge del 1866, con l'articolo 11, prescrive che al demanio siano devoluti i beni degli ordini possidenti, i beni di tutte le corporazioni soppresse; prescrive inoltre che il demanio debba al Fondo pel culto una rendita iscritta eguale alla rendita rivelata in occasione della tassa di manomorta.

Che cosa deve dare poi il Fondo pel culto in corrispettivo, in equivalente di quel che riceve? Deve dare tutte le pensioni e tutti quegli altri assegni stabiliti dalla legge stessa, il cui complesso necessariamente è superiore alla rendita iscritta che esso riceve dal demanio in base alla rendita della tassa di manomorta.

La stessa cosa si verifica per la legge del 15 agosto 1867. Ormai la giurisprudenza, specialmente la Cassazione di Napoli, ha stabilito che ai preti si deve dare l'assegno in base alla rendita reale. Io credo che non ci sia più un giureconsulto in Italia che possa contestare questo diritto emergente, non solamente dalle testuali disposizioni dell'articolo 3 della legge del 1867, ma specialmente dagli atti parlamentari e dalle risposte della Commissione legislativa date all'onorevole Crispi interpellante, risposte che ho avuto occasione altra volta di leggere nel resoconto della Camera.

Dunque per l'articolo 3 il Fondo pel culto deve dare ai preti un assegno eguale, non alla rendita rivelata per tassa di manomorta, ma eguale alla rendita reale ed effettiva.

Che cosa riceve intanto il Fondo pel culto dal demanio? Riceve forse una rendita consolidata eguale alla rendita reale? No, o signori, per l'articolo 2 di detta legge riceve una rendita consolidata eguale alla rendita rivelata secondo la tassa di manomorta.

Ora siccome la rendita reale d'ordinario supera la rendita rivelata in occasione della tassa di manomorta, perchè in quel tempo le corporazioni religiose naturalmente scemavano le cifre delle loro rendite per pagare meno tasse allo Stato, è logico, è naturale quindi che vi sia un continuo sbilancio tra ciò che riceve la direzione del Fondo pel culto dal demanio, e quello che essa deve pagare.

Vi sono degli altri inconvenienti, i quali sono de-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1876

rivati, malgrado l'amministrazione, per le diverse decisioni prese dalle diverse Cassazioni d'Italia. Noi ne abbiamo un esempio pel quale l'onorevole guardasigilli Vigliani dovette proporre una legge interpretativa, cioè quella del modo come pagare ai cleri la rendita iscritta, se al lordo o al netto. Siccome su quella quistione avevano diversamente giudicato le Corti di cassazione di Torino, di Firenze e di Napoli, era naturale che l'amministrazione del Fondo per il culto, tra queste tre correnti diverse, dovendo amministrare i Fondi del Piemonte, del Napoletano e della Toscana avesse dovuto emettere diverse norme secondo gli Stati nei quali amministrava; perocchè era certa, che emettendo regole opposte, naturalmente gli aventi diritto avrebbero fatto prevalere le loro ragioni nelle rispettive Cassazioni.

Finalmente vi è un'altra ragione per cui l'amministrazione del Fondo per il culto non ha potuto procedere armonicamente, ed è il diverso concetto che le amministrazioni del regno si son fatte per le medesime questioni. Nè dirò una per esempio, dirò un fatto che sembra stranissimo, ma che pure è storico; ed è un fatto non evitabile in simili occasioni.

Due anni sono nell'intendenza di Lecce lessi due curiose circolari; una della direzione del demanio, ed una della direzione del Fondo per il culto. Una volta chiesi di parlarne in occasione del bilancio di finanza, ma l'onorevole Minghetti non volle sentirmi, ed io molto tranquillo nelle cose mie, non feci lunghe insistenze. Ora celgo questa occasione per dirlo alla Camera. Allora vertiva la questione gravissima intorno all'applicazione della legge del 1864, che prescrive potersi affrancare i canoni dovuti ai corpi morali mercè altrettanta rendita consolidata. Ebbene si faceva questione se per la legge transitoria al Codice civile la legge del 1864 fosse stata limitata solamente ai canoni enfiteutici. Quindi si diceva da alcune Cassazioni del regno, che la legge del 1864 era stata limitata dalla legge transitoria al Codice civile in modo che fosse applicabile ai canoni enfiteutici, e non applicabile agli altri canoni.

Era una questione delicatissima, una questione nella quale la giurisprudenza in Italia è stata difforme. Naturalmente l'amministrazione del culto aveva un'opinione sua secondo il modo di sentire e di vedere di qualche Cassazione, e scriveva in questa circolare alle intendenze di finanza che, ove si presentassero dei debitori di questi canoni a volere affrancare, esse ricevessero soltanto il capitale alla pari quando non si trattasse di canoni enfiteutici.

Nel tempo stesso, con una circolare simile, la direzione del demanio di Firenze diceva: se vi si presentano dei debitori di canoni enfiteutici, o non enfiteutici, quando vogliono affrancare dando una e-

guale rendita consolidata, a base della legge del 1874, voi ricevete questi canoni.

Ebbene, le intendenze di finanza, che sono poi la sintesi di tutte queste contestazioni, come volete che facessero, se per lo stesso oggetto, per la stessa questione, una direzione quale si è quella del demanio emetteva una circolare, mentre un'altra direzione quale si è quella del Fondo pel culto dava una circolare diversa? Non era naturale che sorgessero cause, che sorgesse il discredito, che si perdesse anche il prestigio dell'autorità?

Mi pare che dopo qualche tempo, ma non fu breve, il Ministero avesse posteriormente provveduto ed abbia sciolta cotesta questione.

Io quindi credo necessario, dacchè l'onorevole Indelli ha parlato tanto di sbilanci, che l'onorevole guardasigilli, col suo alto ingegno, trovasse modo di provvedere, perchè altrimenti si farà un buco nell'acqua, altrimenti lo spareggio resterà, perchè esso esiste nella legge.

Quanto agli altri addebiti poi, davvero mi pare che l'onorevole guardasigilli potrebbe dare impulso, ed impulso energico a che talune pratiche siano assolutamente finite.

Ma, signori, io non sono niente deferente ai frati, ai monaci, alle monache, alle coriste, ai preti; ma credo che noi, legislatori, dobbiamo pur guardare costoro come dei cittadini soggetti all'impero delle leggi, e che, quando si è fatto loro un diritto, hanno ragione di domandarne l'adempimento. Da tanti anni pende un'immensità di pratiche riguardanti che cosa? La liquidazione di alcuni assegni. Come si può credere che ancora vi sieno moltissimi parroci i quali non hanno ancora la quota curata? Per lunga esperienza so che dopo essersi assegnata ad alcuni parroci la quota curata, i ricevitori del registro hanno dichiarati liberi i fondi assegnati a quella quota, permettendo impunemente che si vendessero. Potrei all'uopo citare nomi, cognomi, patria e domicilio. Sì, signori, questi fondi si resero venali senza l'intelligenza dei parroci, senza l'intelligenza dell'Economato. È ciò perchè? Perchè un ricevitore del registro è venuto a dire all'intendente di finanza che un dato fondo non aveva alcun vincolo. Vi pare, signori, che questo torni ad onore della pubblica amministrazione? Vi pare che questi non siano di quei fatti, che creano lo scontento, di quei fatti che sovente si confondono, si anebbianò, si esagerano in guisa da far vedere da ogni parte una cospirazione d'elementi ultramontani, d'elementi ultracattolici, mentre non si tratta che di una semplice questione d'amministrazione, di una semplice questione di lesò interesse?

Nell'interesse d'Italia, nell'interesse dell'ordine e

della tranquillità pubblica, scongiuro l'onorevole guardasigilli di por fine a queste pendenze. Se per avventura vi ha un partito nemico della libertà e dell'unità d'Italia, sappia che se i suoi membri non rispettano i nostri diritti, noi invece, per generosità di liberalismo e per giustizia, sappiamo rispettare i diritti loro e difendere i loro giusti interessi.

Rivolgerò ancora una preghiera all'onorevole guardasigilli.

Mi spiace di dover parlare di un fatto nel quale sono stato di mezzo, ma parlerò perchè mi sento liberissimo nella mia coscienza.

L'amministrazione del Fondo pel culto, nelle strette in cui si trova per uno sbilancio forzato, quando deve pagare, quando deve dare qualche giusta retribuzione ad alcuno, si trova costretta, mi si perdoni l'espressione, a usare dei cavilli, dei ripieghi veramente indegni di un'amministrazione pubblica.

Io concentrerò tutto in un fatto solo, e giudicatelo voi. Il clero di Manduria, nella mia provincia, cita la direzione del Fondo pel culto innanzi al tribunale civile di Lecce, per esserle dato l'assegno in base alla *rendita reale*. Io era l'avvocato del clero dinanzi al tribunale. In quel tempo la Cassazione di Napoli decide cotesta questione, talchè l'amministrazione del Fondo pel culto credè bene, e io la lodai in ciò, di fare una circolare, riconoscendo i principii adottati dalla Cassazione di Napoli; sicchè si crederono inutili le liti. Però il clero, per sue ragioni, credè utile mettere in rilievo i propri diritti, ottenendo una sentenza dal tribunale, la quale almeno desse atto alle parti dell'accordo preso. E questa sentenza venne fuori; e sono io che l'ho fatta notificare; ed è l'amministrazione del Fondo pel culto che ha notificato a me l'atto col quale l'accetta. La sentenza passò in cosa giudicata. Non è qui la questione.

Essendo detta sentenza passata in giudicato, il clero ha detto all'amministrazione del Fondo pel culto: eseguiamola. In che modo eseguirla? Si deve trovare un modo come pescare questa rendita reale. Eccovi i libri capitolari. L'amministrazione del Fondo pel culto risponde: ma io i libri capitolari non li accetto se non sono forniti documenti, deliberazioni, ecc. Ed eccovi le deliberazioni. Ma queste deliberazioni, risponde nuovamente l'amministrazione del Fondo pel culto, non sono quali dovrebbero essere, ed io respingo i libri capitolari; e non so con quanta ragione. Ma su questo non c'entro; è una questione che la potranno vedere i tribunali, non io certamente.

Ebbene, ha detto il clero, trovatemi voi il modo come liquidarmi questa rendita reale, che mi ha assegnata il tribunale in una sentenza da voi accet-

tata. Non volete i libri capitolari? Facciamo la perizia. Senonchè, invece di fare un piato giudiziario innanzi al tribunale, e una perizia giuridica, la quale sarebbe costosissima, facciamo una perizia di pieno accordo.

Voi amministrazione del Fondo pel culto metterete un perito da parte vostra; io, clero, metterò un perito da parte mia; i due si accorderanno, e se non si accorderanno, daremo ad un terzo la facoltà dell'arbitrato.

Ebbene, che cosa ha risposto l'amministrazione del Fondo per il culto? (Mi spiace di non avere in tasca il documento che tengo presso di me, ma l'onorevole guardasigilli potrà trovare l'originale nelle carte di quell'amministrazione.) Sapete che cosa ha risposto? Ha risposto: io non posso accettare i libri capitolari, perchè sono un fatto unilaterale; non posso accettare la perizia, perchè non sono obbligato a fare di queste perizie che d'altronde sarebbero costose. Io non guardo che la rendita rivelata in occasione della tassa di manomorta. Ma come! C'è una sentenza del tribunale, dinanzi al quale si è litigato se si debba prendere a base la rendita reale, o la rendita rivelata nella tassa di manomorta; voi avete fatto una circolare con cui prendevate a base la rendita reale; e quando si tratta di liquidare questa rendita reale, con un circolo viziosissimo, con una petizione di principio stomachevole, tornate a prendere per norma la rendita rivelata, di manomorta?

Questo, davvero, non mi sembra degno di una pubblica amministrazione, e ne disgrada il prestigio del Governo. Io non ho altro da aggiungere, se non che desidero e prego sempre più l'onorevole guardasigilli di dare a quell'amministrazione anche, se occorre, un termine definitivo, affinchè una volta abbiano ad ultimarsi tutte le pratiche che sono in corso da nove anni.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Assai mi dorrebbe d'intrattenere lungamente la Camera sopra ciò che ha formato argomento del discorso importante dell'onorevole Indelli; ma la relazione della Commissione del bilancio ne ha già fatto ampio ed accurato esame, ed io non debbo ripetere considerazioni che tutti in essa hanno potuto leggere.

L'onorevole Indelli, caricando le tinte, ha fatto una ben fosca dipintura dello stato amministrativo e finanziario, non solo dell'amministrazione del Fondo per il culto, ma in parte ancora della Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico della provincia romana, consacrando altresì qualche fugace parola intorno all'amministrazione degli Economati. Non spetta a me certamente contraddirgli, facendone

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1876

l'apologia. Bensì trovo che egli è stato poco pietoso verso il novello ministro guardasigilli...

INDELLI. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non me ne dolgo. Ha fatto benissimo, perchè la discussione illumina e giova; ma poichè m'invita ad una discussione minuziosa di cifre e di fatti, i quali appartengono ad epoche e ad amministrazioni a cui sono perfettamente estraneo, è ben naturale che io potrei evitarla rispondendo che non sono in grado di fornire alla Camera tutte quelle specifiche spiegazioni che per avventura potrebbe dare al mio posto l'autore di quegli atti e provvedimenti.

Ma io così non farò, imperocchè riguardai mio dovere, dal momento in cui assunsi la responsabilità dell'ufficio a me confidato, d'intraprendere, per quanto l'angustia del tempo lo permettesse, uno studio diligente almeno delle condizioni essenziali ed importanti, nelle quali si trova ognuna delle amministrazioni che direttamente o indirettamente mettono capo nel Ministero a me affidato, ed assicuro la Camera che proseguirò con cura e pazienza un tale studio sulle questioni più importanti, che si riferiscono a queste amministrazioni delle quali si è occupato il discorso dell'onorevole Indelli.

Considero però come un dovere di giustizia e di lealtà di dare alcune spiegazioni alla Camera, che potranno benanche essere utili al giudizio che il paese porterà sopra alcuni dei fatti più notevoli enunciati dall'onorevole Indelli, e che essendo presentati sotto un aspetto di abuso e d'incostituzionalità, farebbero gravissimo carico ai miei predecessori, che prima di me li avessero autorizzati o compiuti.

La verità, la giustizia innanzi tutto: sarà questa ognora la mia divisa nel governo della cosa pubblica.

Esaminiamo anzitutto quanto riguarda l'amministrazione del Fondo per il culto; passeremo di poi a ragionare della Giunta liquidatrice romana; ed in fine diremo qualche parola anche degli Economati.

Il fatto più solenne, e più segnalato, di cui l'onorevole Indelli ha fatto rimprovero all'amministrazione del Fondo per il culto, è quello dell'alienazione, che nell'anno 1873 essa fece di ben 21 milioni circa del suo patrimonio in rendita iscritta sul debito pubblico dello Stato, beninteso pagandoli all'erario dello Stato, verso il quale l'amministrazione stessa si trovava debitrice di ben maggior somma.

Ora, si dice: questa alienazione fu illegale ed incostituzionale; essa non poteva avere luogo che per legge; quella rendita era inalienabile.

Permettete, o signori, che io vi rammenti in quali

termini l'articolo 7 della legge del 7 luglio 1866 sulla soppressione delle corporazioni religiose in Italia era concepito.

Questo articolo statuiva, che l'amministrazione del Fondo per il culto era autorizzata a contrarre un prestito, si noti, senza limite di somma, in qualunque caso d'insufficienza delle sue rendite a soddisfare immediatamente a tutt'i pesi inerenti ai beni ed alla spesa delle pensioni monastiche.

Al certo la legge fu larga di fiducia, dappoichè non determinò nè condizioni, nè limiti di somma, ed aggiungerò pure nessun'altra cautela. L'amministrazione fu dunque autorizzata a contrarre senza altro questo prestito, quante volte ne avesse avuto bisogno.

Ora, nelle condizioni in cui si trovava nel 1873 l'amministrazione, si pose in esame se fosse un'opera rovinosa, o conveniente il contrarre un prestito. Si riconobbe che avrebbe dovuto inevitabilmente contrarsi a condizioni inferiori e più gravose di quelle che risultavano dal ragguaglio del valore della rendita pubblica; e così possedendo l'amministrazione tanta rendita sul Gran Libro del debito pubblico per il valore di lire 1,537,145, si ritenne che potesse considerarsi la cessione di questa rendita all'erario, in pagamento d'una parte di ciò che gli si doveva, come un'operazione finanziariamente equivalente a quella dell'imprestito, perchè l'interesse da pagarsi annualmente pel prestito con l'obbligo di restituire il capitale mutuato rappresentava il frutto precisamente della rendita che sarebbe alienata e la reintegrazione del capitale che avrebbe dovuto gradualmente ammortizzarsi.

Nè vogliate credere, o signori, che questo fosse un giudizio esclusivamente proprio dell'amministrazione e del ministro di grazia e giustizia di quel tempo; in questo senso intervennero non solo una deliberazione del Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto, ma benanche il parere del Consiglio di Stato, che ampiamente discutendo intorno alla legalità e convenienza dell'operazione, la ravvisò legittima, e riconobbe che essa costituiva nè più nè meno che l'esercizio di quella facoltà, che si trovava accordata dall'articolo 7 della legge del 1866. Vi si aggiunse poscia una speciale deliberazione del Consiglio dei ministri; e dopo tutte queste preliminari garentie si venne a quest'alienazione.

A me sembra adunque, che a fronte dell'articolo 7 della legge del 1866 e di tutto questo lusso di precauzioni, una tardiva e postuma accusa di incostituzionalità e di illegalità meritava quelle dilucidazioni e risposte, che ho creduto mio debito di fornire alla Camera.

Per ciò che riguarda l'opportunità e convenienza

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1876

di questo provvedimento, essa fu ammessa anche dalla Commissione di sorveglianza del Fondo per il culto, imperocchè nella relazione che successivamente fu presentata, venne precisamente riconosciuto che se dal suo canto l'amministrazione del Fondo per il culto credeva di contrapporre delle pretese illiquide verso l'erario dello Stato per circa 23 milioni, rimaneva sempre un suo debito incontestabile e liquido in tal misura che rendeva conveniente, utile ed opportuna l'operazione di quell'alienazione.

Laonde questa operazione, benchè grave e feconda di conseguenze, in certa guisa fu necessaria, perchè l'amministrazione non potè sottrarsi alla dura alternativa o di contrarre un prestito con assoggettarsi a maggiori aggravii, o di privarsi di questo capitale e della rendita corrispondente.

Quali erano dunque, mi si dirà, le cause di un così notevole disavanzo? Ma, signori, in parte queste sono enunciate nella relazione della nostra Commissione del bilancio, ed io non starò a ripeterle; ve n'è poi taluna specialmente, la quale può essere immediatamente apprezzata dalla Camera.

La legge del 15 agosto 1867, promulgata un anno dopo quella del 1866, obbligò l'amministrazione del Fondo per il culto a pagare al demanio dello Stato il 30 per cento su tutte le rendite che esso aveva, e che già trovavansi gravate di tutti gli oneri dipendenti dall'originaria creazione e costituzione dell'amministrazione medesima. La passività di questo 30 per cento cancellò ad un tratto non meno di 4 milioni circa dalla rendita annuale del Fondo per il culto, dal 1867 al 1876. Piacciavi considerare, o signori, che 4 milioni all'anno, solo per questa causa, pel corso di 10 anni rappresentano non meno di 40 milioni sottratti all'attivo dell'amministrazione.

Ricordate pure che noi abbiamo di anno in anno sgravato il bilancio dello Stato di non poche nè lievi passività riguardanti il culto; e come era imposto dalla natura di queste spese esse furono poste a carico del bilancio del Fondo per il culto; abbiamo dunque costantemente accresciuto il passivo, senza nessun aumento di attivo.

Più tardi si sono aggiunte cause novelle di disavanzo. Rammentate, o signori, che una legge del 19 giugno 1873 nell'articolo 25 ha imposto l'obbligo al Fondo per il culto di restituire la tassa del 30 per cento a molti degli ecclesiastici che l'avevano pagata vale a dire a tutti quelli che godessero di un assegno annuo inferiore alle lire 500. E sapete quale disposizione abbiamo scritto in quella legge? Che l'amministrazione del Fondo del culto dovesse restituire tutta questa somma, la quale non ammontò a meno di circa 1,200,000 lire annue; ma, sebbene

essa l'avesse di già versata precedentemente al demanio, non avesse diritto a farsela dalle Casse del demanio rimborsare e restituire.

Abbiamo ancora con un'altra legge accordato un assegno quinquennale ai religiosi e religiose, che, a termini della legge del 1866, non avevano diritto a pensione; e con ciò, permetta che io lo dica l'onorevole deputato Brunetti, ben altro che durezza abbiamo dimostrato verso questa classe di persone, assoggettando l'amministrazione del Fondo per il culto ad un'altra spesa annuale di non meno di lire 240,000.

Il quinquennio fu poscia prorogato per un altro triennio. Ed esiste già un progetto di legge di iniziativa parlamentare per far continuare ancora per altro tempo un tale assegno.

Tutti questi oneri considerevoli sono venuti sempre ad aggravare il passivo dell'amministrazione del Fondo pel culto.

Finalmente, o signori, un'altra causa di aggravio derivò allorchè abbiamo soppresso gli ordini religiosi nella provincia romana, imperocchè con lo estendere la legge soppressiva del 1866 a questa provincia, un novello cumulo di pensioni monastiche si venne ad addossare alla stessa amministrazione del Fondo pel culto senza nemmeno compenso attivo, cioè per tutti i frati degli ordini mendicanti della provincia romana estranei alla città di Roma, il che costituì un nuovo peso considerevole, senza verun corrispettivo o possibilità di rivalsa, trattandosi di case soppresse che non avevano beni e rendite di sorta.

Questo complesso di gravezze, ed altre che per brevità tralascio, dovevano produrre ed hanno prodotto il lamentato disavanzo nelle condizioni finanziarie dell'amministrazione del Fondo pel culto. Essa però dal suo canto vanta circa 18 milioni di credito verso il demanio, in parte soggetti a controversia, che sono in istato di liquidazione; e deve percepire ancora altri crediti, che ora sarebbe inutile venire enumerando; e di anno in anno si sgrava di circa 300,000 lire di pensioni monastiche, per la morte dei pensionati.

Debbo anche aggiungere che si scorgono migliorate progressivamente le riscossioni delle sue rendite mobiliari, imperocchè, mentre queste, nel 1870, furono riscosse per circa 7 milioni, nel 1873 se ne riscossero per 9,262,000 lire, e negli anni consecutivi questa cifra non è venuta scemando.

Conchiudendo adunque, allorchè mi domanda l'onorevole Indelli se io credo disperata la condizione di questa amministrazione, gli risponderò francamente associandomi al parere della Commissione di vigilanza, la quale, nell'ultima sua rela-

zione, forniva la dimostrazione del contrario; e mi associo altresì all'ampia dimostrazione che fa nel medesimo senso la nostra Commissione del bilancio, la quale pure, chiedendo a se stessa se dovessero considerarsi disperate le condizioni di quest'amministrazione, rispondeva: « Non lo crediamo; pensiamo anzi che il pareggio desiderato, se non con sollecitudine, si possa certamente conseguire, ed abbiamo per fermo che questi risultati si potranno ottenere coi vari mezzi che sono nella relazione enumerati. »

Essa conchiudeva che, tutto calcolato, possa farsi assegnamento, secondo ogni prudente previsione, che nei risultamenti della liquidazione finale dell'amministrazione del Fondo per il culto abbiasi a trovare un'eccedenza patrimoniale netta di circa 52 milioni di lire.

Io non posso giustificare, e tanto meno garantire l'esattezza di questa cifra, trattandosi di previsione, e di un impegno che sarebbe impossibile a chiunque. Ma un ordine del giorno della Camera del 4 dicembre 1873 produsse già il salutare effetto di far pubblicare la legge del 22 giugno 1874, la quale ha assoggettato l'amministrazione del Fondo pel culto alle discipline che sono obbligatorie, per la legge sulla contabilità, a tutte le amministrazioni dello Stato, e l'applicazione di questa legge è già feconda di utili conseguenze.

Ora io non posso dal canto mio che promettere di adoperare su questa importante e quasi autonoma amministrazione la maggiore e più assidua vigilanza possibile. E confido altresì che questa potrà essere facilitata dal trasferimento, che ormai è decretato, e che farò nei prossimi mesi effettuare, degli uffici del Fondo pel culto in Roma, non dovendosi considerare come ultima cagione delle difficoltà in cui versano il servizio di questa amministrazione e l'esercizio della sorveglianza del Ministero, il trovarsi gli uffici corrispondenti in due differenti città.

Passiamo, o signori, alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico per la città di Roma.

A riguardo della medesima io debbo dichiarare che, presa contezza di ciò che essa ha operato nei pochi anni di sua vita, e delle condizioni in cui si trova, crederei di mancare al mio dovere, se non attestassi che in complesso offre risultati soddisfacenti.

Permettete che io vi fornisca alcune indicazioni, che serviranno di criterio per giudicare delle operazioni che la Giunta in poco più di quattro anni ha compiute.

Fu riconosciuto esistere in Roma 221 case che potevano avere carattere di case religiose. La Giunta,

obbligata per l'articolo 6 della legge 19 giugno 1873 ad accertarne la condizione giuridica ed a prenderne possesso entro due anni dalla pubblicazione della legge, eseguì il malagevole mandato con prudenza e fermezza, e ne diede conto con nota del 13 luglio 1875 al Ministero, il quale con dispaccio del 19 successivo commendò l'operato. Furono dichiarate colpite di soppressione 151 case; furono dichiarate esenti dalla soppressione altre 70, cioè 23 maschili e 47 femminili, per essersi riconosciuto che non costituivano enti ecclesiastici, ma laicali senza obbligo di voto e di clausura, addetti all'esercizio della beneficenza o più sovente dell'istruzione. Ne fu dato annuncio di volta in volta ai Ministeri dell'interno e dell'istruzione pubblica, acciò anche tali case non isfuggissero alla vigilanza del Governo.

Sono pendenti giudizi sulla legalità di alcune di tali soppressioni.

Ormai, per la presa di possesso, non resta a risolvere che intorno a sei case soltanto. Mi pare che queste cifre di per sé depongano in favore dell'opera della Giunta. Per le sei case esistono controversie amministrative, giudiziarie, ed in parte anche diplomatiche, ma certamente saranno risolte dentro quest'anno.

Furono riconosciute come case religiose fondate a beneficio di stranieri, malgrado le pretese elevate per molte altre, solo 14 case.

Furono espropriati dal Governo per servizi pubblici 48 conventi; ne furono consegnati al municipio di Roma 24, e si sta operando la consegna di altri 10; 2 ne furono consegnati alla provincia che li domandò. Al comune di Roma è stato anche consegnato l'ospedale di Fate-bene-fratelli, con tutte le rendite ed i pesi rispettivi.

Le pensioni che si pagano ai religiosi importano non meno di 1,200,000 lire.

Si è speso, per congrue ai parroci regolari, per officatura di chiese e per adempimento di legati pii, la somma di 561,000 lire.

Per scopo d'istruzione pubblica furono erogate dalla Giunta, dietro autorizzazione del Ministero, ed in esecuzione della legge, lire 220,000.

Furono svincolati circa 700 benefizi, e si sta attendendo alla presa di possesso di quelli non ancora svincolati; operazione assai difficile, perchè in Roma non è stato possibile il procurarsi gli elenchi di questi benefizi, e bisogna andarne scoprendo l'esistenza come di qualche cosa d'ignoto e di misterioso.

La Giunta ha avuto nei quattro anni di sua esistenza 220 giudizi, dei quali 124 ne furono condotti a termine, col seguente risultato: 22 transatti, 84

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1876

vinti, 20 perduti, ne rimangono in corso di discussione 96.

Essa ha messo agli incanti beni immobili per lire 19,245,089, che furono venduti per lire 23,140,438 e centesimi 82, con un aumento perciò di lire 3,895,349 71.

Ecco in complesso i principali fatti per poter giudicare questo ramo di pubblico servizio.

Quale è lo stato patrimoniale della Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma? Il suo attivo è rappresentato da lire 72,512,513, il passivo da lire 31,035,727, il che vi presenta un residuo attivo di quasi lire 42 milioni, e questo si distingue in lire 26 milioni di patrimonio fruttifero, ed in lire 15 milioni circa di patrimonio infruttifero. Dovendosi ancora prendere possesso delle sei case rimanenti, è naturale che l'attivo verrà necessariamente ad accrescersi.

Ma l'onorevole Indelli censura la Giunta per non avere fatto il reimpiego nell'ultimo anno della somma di circa lire 700,000, il che, egli dice, condurrà quest'amministrazione nella medesima via percorsa dall'amministrazione del Fondo per il culto.

Debbo rammentare, che la Giunta aveva una facoltà concessa dalla legge del 1873, quella cioè di prendere a prestito dallo Stato la somma di un milione, e si può dire esattamente, che non ne aveva profittato, perchè nulla deve al Tesoro, anzi ha sempre un credito verso di esso in conto corrente per il pagamento di pensioni, ossia per la somma che essa deposita per il servizio delle pensioni.

Ma accadde che compiute le operazioni di liquidazione di tutte le passività plateali lasciate dai conventi soppressi, le medesime, descritte anche nell'ultima relazione della Commissione di sorveglianza, importavano la somma di lire 1,127,892 53.

Inoltre, in esecuzione degli eccitamenti della Commissione del bilancio e del voto della Camera, noi abbiamo tolto dal bilancio dello Stato, e poste a carico della Giunta, le spese di costruzione della basilica Ostiense, ossia della chiesa di San Paolo, spese che non sono minori di annue lire 200,000.

Nel 1874 la Giunta doveva reimpiegare 933,817 lire di suo capitale. Essa ne informò la Commissione di vigilanza, la quale nella sua relazione del 20 maggio 1875 trovò giustificato il suo operato, e riconobbe che dovendosi anzitutto soddisfare le passività, l'amministrazione poteva procedere con una certa latitudine nel tempo e nella misura del reimpiego, raccomandandole però ogni migliore diligenza.

La Giunta vi si uniformò, ed il suo debito per non eseguito reimpiego di capitali da 900 mila lire

discese in fine d'anno a lire 718 mila; nel corso dell'anno nuovo probabilmente sarà ridotto a lire 500 mila.

Il decreto reale adunque del 7 marzo 1875, che autorizzava la Giunta a sospendere il reinvestimento fino ad un milione, non fu realmente che un modo diverso, e se vuoi, indiretto, di eseguire quelle operazioni finanziarie, che la Giunta trovavasi autorizzata a fare dalla legge e dall'assenso della stessa Commissione deputata dal Parlamento e dal Governo ad esercitare sulla medesima la sua vigilanza.

Ecco, o signori, la schietta, la reale esposizione dei fatti; ed ora voi ne giudicherete.

Da ultimo, per quanto riguarda gli Economati, io non mi arrischio ad esporvi la loro situazione. Ammetto che alcune di queste amministrazioni rappresentano

Una selva selvaggia ed aspra e forte;

sono sette Economati, sette amministrazioni che hanno avuto origine ed hanno ordinamenti, regole e pratiche diverse.

Non mancherò di fare tutto quello che mi sarà possibile nelle condizioni attuali, per introdurre uniformità ed ordine, per diminuire almeno gli inconvenienti che vi si sono manifestati.

Debbo tuttavia rammentare alla Camera, che anche per gli Economati fu presentato alla medesima un rendiconto consuntivo nel 1872, se ben rammento; e che in ogni anno si procede alla formazione del bilancio presuntivo, e poscia all'esame del conto consuntivo. Nell'adempimento di questo dovere raddoppierò di zelo e di severità.

Pervenuti a questo punto, io credo, signori, che noi ci troveremo d'accordo tutti, e la Commissione e l'onorevole Indelli, quanto alla conclusione che debbasi trarre da queste premesse. A ciascheduno il suo; perciò rettificai i fatti; il loro apprezzamento appartiene alla Camera. Ma è indubitato che l'attuale condizione di cose è assai confusa ed avviluppata, per la molteplicità stessa di queste amministrazioni, alcune delle quali, singolare a dirsi! hanno finanche liti vertenti l'una di esse contro l'altra.

Ora, considerando che esse rappresentano pur sempre l'amministrazione dell'Asse ecclesiastico, si sente la necessità di ridurle a miglior ordine e semplicità. E non è a dubitare che a questo provvederà appunto la legge, stata promessa coll'articolo 18 della legge sulle guarentigie pontificie del 13 maggio 1871, e che è stata fino ad oggi dai Ministeri precedenti le tante volte promessa.

Non ci dissimuliamo quanto sia arduo compito il

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1876

preparare un progetto di legge che soddisfaccia a tutti i gravi intenti morali, economici e sociali cui quella legge deve rispondere; ma certamente dovrà esser questo uno degli studi più importanti, a cui con diligenza e prontezza mi consacrerò nelle vacanze parlamentari, circondandomi dei consigli e dell'esperienza delle persone le più assennate e competenti in questa difficile materia; dappoichè molto l'Italia spera dalla legge promessa in quell'articolo per sostituire alla tutela finora esercitata dallo Stato una salutare e ben ordinata ingerenza del laicato nelle cose ecclesiastiche.

Non mi resta che rivolgere brevi parole all'onorevole Brunetti, ed ho finito.

Egli in parte, mi pare, ha cercato di perorare le circostanze attenuanti per alcune di queste amministrazioni, in risposta all'onorevole Indelli; ma poscia, quasi pentito, le ha accusate di durezza. Io non posso conoscere i particolari incidenti dei vari giudizi; ma so per esperienza che talvolta la scelta di alcuni mezzi di difesa, il sostenerli più o meno energicamente, dipenda non tanto dall'espresso mandato delle parti, quanto dal modo di pensare dei difensori. A me è accaduto non rare volte di vedere che alcuni mezzi a mio giudizio non sostenibili, o ripugnanti al mio criterio, che non avrei assunta la responsabilità di propugnare avanti ai tribunali, ad altri rispettabili difensori sembravano, non che onesti e giusti, meritevoli di essere a preferenza sostenuti, ed anzi, quanto più ardui e difficili, si vedevano propugnati con tanta maggiore passione ed energia.

Ora io non intendo di contraddire alle asserzioni dell'onorevole Brunetti; è desiderabile che queste amministrazioni non abbiano numerose liti; ed ammetto che, quando su certe questioni una massima si veda stabilita dalla Corte regolatrice, non si costringano inutilmente altri cittadini a ritentare i medesimi litigi, per riuscire, dopo perdita di spesa e di tempo, ad un prevedibile risultamento identico. Ma pur troppo, trattandosi di amministrazioni in qualche guisa autonome, non si può efficacemente costringerle a non litigare, ed impedire alle medesime di usare, come qualunque altro cittadino o corpo morale, dei diritti che credano di avere secondo la legge, e di farli valere innanzi ai magistrati.

Per parte mia non posso fare alla Camera che una doppia promessa. La prima, di adoperare tutta quella vigilanza e tutto il sindacato che, nelle condizioni in cui è posto il Ministero dei culti nei suoi rapporti con queste amministrazioni, saranno possibili. La seconda, di attendere alla preparazione di quel progetto di legge contemplato nell'articolo 18

della legge sulle guarentigie pontificie, da cui potrà ripromettersi un rimedio radicale, per far cessare una deplorata condizione di cose, e per sostituire possibilmente a queste svariate amministrazioni una sola, grande e ben ordinata amministrazione della proprietà ecclesiastica in Italia.

PRESIDENTE. L'onorevole Massari ha facoltà di parlare.

MASSARI. Siccome suppongo che la discussione...

PRESIDENTE. Sia esaurita? Non pare, perchè l'onorevole Indelli ha accennato di volere rispondere.

MASSARI. Allora parli pure l'onorevole Indelli, perchè io intendo discorrere di altra cosa.

INDELLI. Dirò poche cose in risposta all'onorevole ministro... (*Segni di dubbio a destra*)... Se poi vogliono che parli a lungo, mi riserverei la parola a domani. (*No! no!*)

PRESIDENTE. Esauriamo questo capitolo.

INDELLI. Io sono a disposizione della Camera.

PRESIDENTE. Parli, onorevole Indelli.

INDELLI. L'onorevole ministro, con una celia cortese, ha detto che io sono stato poco pietoso verso di lui, spingendolo all'improvviso in una discussione arruffata di cifre.

Ricordo all'onorevole Mancini che da gran tempo ho sentito il dovere di prevenirlo di questa discussione; e non più tardi di lunedì gli ho fatto pervenire una lettera, nella quale gli indicava tutti i punti su cui intendeva richiamare l'attenzione del Parlamento.

Debbo perciò scagionarmi innanzi alla Camera di avere quasi trascinato, in questa specie di discussione, senza che vi fosse preparato, un ministro, per la cui sapienza sarebbe quasi un portar vasi a Samo, se dicessi che abbiamo tutti grande riverenza ed ossequio.

Mi dispiace poi di dovere in questa discussione scostarmi interamente dalla sua opinione. È un atto di ribellione; ma è uno di quelli a cui la mia franca coscienza mi ci autorizza.

Altra cosa è il prestito ordinario che l'amministrazione può avere facoltà di contrarre pel servizio di cassa, e altra cosa è l'alienazione d'una parte cospicua del patrimonio, per la quale è necessaria l'autorizzazione di tutti i poteri dello Stato. Mel perdoni, ripeto, l'onorevole Mancini, non va confuso il prestito momentaneo con l'alienazione della rendita inalienabile e vincolata ai pesi.

Per l'alienazione del patrimonio era necessaria una legge; ed è perciò che ho insistito nel ritenere come incostituzionale il decreto dell'onorevole Vighiani. La spiegazione data dall'onorevole Mancini è quella stessa che si legge nella relazione del Fondo pel culto, nella quale del resto si difende l'opera-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1876

zione non dal punto di vista della legalità, ma da quello dell'opportunità. Non si è arrivato fin là. Ha detto quell'amministrazione che il prestito era rovinoso, e che per ciò si è ricorso all'alienazione. E quindi il Fondo pel culto ha cercato d'appoggiarsi sull'opportunità, non alla legalità dell'operazione. L'onorevole Mancini crede invece alla legalità del fatto, e mi permetterà che, ad onta dell'ossequio che ho per la sua opinione, io mi tenga la mia.

L'onorevole ministro dice che la Commissione di vigilanza della Camera ha fatto niente meno che cantare osanna all'amministrazione del Fondo pel culto.

Domando perdono; nulla ho affermato che io non possa dimostrare con dovizia di documenti. Ho portato meco tanti volumi di bilanci e registri, che potrei sembrare un archivista.

« Certo è pertanto (dice l'ultima relazione della Commissione di vigilanza che esaminava i rendiconti del 1872 e 1873, e non era certamente arrivata nemmeno al 1874); certo è pertanto che se continuasse codesta condizione di cose, per la quale il Fondo del culto, pur soddisfacendo a tutti gli oneri di cui è gravato non può provvedere interamente con le sue entrate alle spese di amministrazione, e non che rimborsare il Tesoro delle anticipazioni già ricevute dovesse accrescere ogni anno il suo debito per questo titolo, o l'amministrazione stessa sarebbe impossibile, oppure dovrebbe alienarsi una parte del patrimonio per fare fronte al disavanzo passato e ulteriore delle spese di amministrazione, contravvenendo allo scopo della legge di destinazione definitiva del patrimonio *nella sua integrità*, ed esponendosi anche al pericolo di non potere colla parte che avanzerebbe, gradatamente scemata, soddisfare i pesi di cui è gravata. Ma queste estreme conseguenze è a prevedere che non saranno per verificarsi per gli anni venturi. »

Questi anni venturi li abbiamo veduti. Nella fine del 1873 vi era un disavanzo di più di 20 milioni. E col 1874, 1875 e 1876, siamo venuti a quelle conseguenze che io ho avuto l'onore di esporre alla Camera, cioè 30 milioni di debito col Tesoro, 21 milione di rendita alienata, e i residui passivi.

Domando io se la Commissione di vigilanza ha parlato diversamente da quel che ho parlato io.

Questo è pel Fondo del culto. Mi rimane a dire un'ultima parola, e l'ho ripetuta anche all'onorevole Puccioni. Ho attaccato l'amministrazione, non gli uomini. L'ho detto oramai più volte. Se l'onorevole Mancini ha creduto di difendere l'amministrazione, dal punto di vista forse dell'autorità del Ministero, il quale sopravvegla alle amministrazioni

tutte, dirò che poteva risparmiarsi la pena. Ho detto che per tutte quelle cause che egli ha ripetuto; per tutte quelle cause che aveva già esposte il relatore della Commissione del bilancio; per tutte quelle che primo di tutti aveva enunciato il Fondo del culto, e che io mi son creduto nel debito oggi di ricordare, me lo perdonino, fino allo scrupolo, la continuazione dell'amministrazione del Fondo pel culto è diventata impossibile.

Poche parole per la Giunta liquidatrice. La relazione della Commissione di vigilanza ha censurato il non reimpiego dei capitali; e ha censurato che 900 e più mila lire fossero nell'anno scorso rimaste in cassa non impiegate.

Ma fin dove si eleva il patrimonio di questo ente? Il suo stato patrimoniale è di 41 milioni, dai quali tolto il capitale di 15 milioni infruttiferi, restano 26 milioni. Ciò dice la relazione a pagina 147.

Come adunque si giunge a 80 milioni?

Del resto quando l'onorevole ministro lo vuole, sono pronto a fargli osservare tutti i documenti che ho qui meco, e che sono documenti stampati, sono cifre che non si cancellano, sono cose nelle quali non sono possibili le smentite.

Mi giova poi il considerare che siamo d'accordo col ministro nella conclusione, ed è quello a cui io volevo richiamarlo colla mia preghiera. Io proporrei quindi alla Camera il seguente ordine del giorno:

« La Camera udite le dichiarazioni del ministro, prende atto delle medesime e passa all'ordine del giorno. »

Siccome l'onorevole ministro ci promette di studiare questa questione, nessuno meglio di lui può sciogliere il voto dell'articolo 18 della legge sulle guarentigie. Io prendo atto delle esplicite promesse, sperando che l'ordine del giorno da me proposto in omaggio alle dichiarazioni che egli ha fatto, sarà da lui accettato e votato dalla Camera.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego l'onorevole Indelli di ben rammentare le mie parole.

Io non ho voluto prendere la difesa delle amministrazioni da lui censurate, o meglio di alcuni loro atti, nè per sacrificare al principio di autorità, nè per l'interesse del Ministero che ho l'onore di dirigere. Ho dichiarato però e mi piace ripeterlo, che reputo dovuta la verità a tutti, la giustizia prevalente ad ogni altra considerazione, anche verso coloro che sono nostri avversari politici.

L'onorevole Indelli afferma che la Commissione di vigilanza abbia soltanto ritenuta conveniente l'operazione dell'alienazione di rendita fatta dall'amministrazione del Fondo per il culto, ma non già legale.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1876

Scusi, la memoria non gli è fedele in questo momento.

INDELLI. La relazione è carta stampata.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se la sua è carta stampata, anche la mia è carta stampata. Ho sotto gli occhi appunto la relazione presentata il 20 marzo 1875 con le firme di tutti i membri della Commissione di vigilanza, della quale facevano parte i nostri egregi colleghi Piroli, Maurigi e Nobili.

Eccone le parole: « La Commissione di vigilanza, associandosi al parere già espresso dal Consiglio di Stato, nulla ha da osservare sulla *legalità* della sopradetta operazione e intorno ad essersi preferita un'alienazione di rendita alla contrattazione privata: l'amministrazione del Fondo per il culto ha rettamente operato, facendo figurare nel resoconto il ricavo dall'altra parte in estinzione parziale del suo debito verso il Tesoro, portandolo come entrata straordinaria. »

Io dunque posso rispettare l'opinione dell'onorevole mio amico Indelli; ma non è men vero che precisamente nel senso tanto della legalità, che della convenienza di quella operazione si pronunziarono non solo il Consiglio d'amministrazione del Fondo per il culto, ma il Consiglio di Stato, il Consiglio dei ministri e finalmente la Commissione di vigilanza la quale rappresenta la delegazione del Parlamento per sorvegliare l'amministrazione anzidetta.

Per ciò che concerne le condizioni attuali in cui si trova questa amministrazione, ammetto che la Commissione di vigilanza si mostrò meno larga di fiducia e di speranza, che non sia la nostra Commissione del bilancio; ma quest'ultima nella sua relazione ne ha data un'ampia e circostanziata dimostrazione; e quando io mi associo alle sue conclusioni con reverenza ed adesione all'opinione espressa dai vostri commissari e dall'onorevole relatore da essi prescelto, converrà l'onorevole Indelli che io già mi trovo in buona compagnia.

Relativamente alla Giunta liquidatrice, mi sia lecito aggiungere una sola considerazione. Quale maggior fortuna potremmo noi desiderare che quella di trovarsi in quest'anno delegato lo stesso onorevole Indelli dalla Camera a sorvegliare quella Giunta? Dunque tutte le investigazioni ed obiezioni, che egli ha oggi portate alla Camera, potrà compiacersi di andarle liberamente a fare, usando dell'autorità e del mandato a lui affidato, negli uffici stessi della Giunta; ivi prenda in esame i fatti e i documenti, e venga, con piena cognizione di causa, a riferire alla Camera tutto quello che crederà meritevole dell'attenzione della medesima.

Ciò dichiarato, non posso avere difficoltà di accettare l'ordine del giorno che si propone dall'onorevole Indelli, perchè egli non fa che prendere atto di quelle promesse che ho avuto l'onore di fare alla Camera, e che, per quanto dipenderà da me, cercherò di adempiere il meglio ed il più presto che mi sarà possibile.

MASSARI. Avevo in animo di svolgere alcune considerazioni rispetto alla proposta riduzione di questo capitolo pei fabbricati sacri ed ecclesiastici; ma siccome sono le sei e mezzo, credo che nuocerei alla causa che ho in mente di sostenere, se volessi entrare in particolari. Capacitandomi quindi delle esigenze del pubblico servizio, mi limito ad un lamento e ad una raccomandazione.

Il lamento è: che io deploro che questo capitolo, il quale è stato successivamente assottigliato in tutti i bilanci precedenti, sia ora ridotto a proporzioni così meschine ed esigue. Questo è il lamento.

La raccomandazione è questa: io prego l'onorevole ministro guardasigilli a voler esaminare con quella cura ed amore con cui ha detto poc'anzi essere sua intenzione di voler esaminare tutte le altre questioni, se realmente l'esigua somma che egli sottopone all'approvazione della Camera, in questo momento possa soddisfare ai molti e grandi bisogni a cui questo capitolo è chiamato a provvedere.

Io mi capacito dell'intento che ha determinato l'onorevole ministro, e la Commissione plaudente, a proporre questa diminuzione di spesa; ma nel tempo stesso confido che l'onorevole ministro e la Commissione comprenderanno e valuteranno il sentimento che mi ha mosso a fare queste osservazioni. Sentimento di amore e di ossequio alla giustizia distributiva; sentimento di amore alla conservazione di molti monumenti d'arte, e sentimento di deferenza alle credenze religiose di tanta parte dei miei concittadini.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Massari ben può risparmiarsi ed il lamento e la raccomandazione.

Può risparmiarsi il lamento, perchè mi permetterà che in poche parole gli faccia sapere, a sua consolazione, quanto spende l'Italia, e spenderà ancora, cancellate le lire 30,000, per restaurazioni e mantenimenti di edifizii sacri. Così egli sarà pienamente soddisfatto.

Nel bilancio ordinario essendo iscritto non solo questo capitolo che riguarda spese variabili, ma anche gli assegni fissi per codesto servizio, si ha in complesso una prima somma di lire 260,568. Gli Economati, per mantenimento e restauri di edifizii sacri, spendono lire 389,745. L'amministrazione del Fondo del culto circa oltre 100,000 lire. La Giunta

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1876

liquidatrice lire 53,735, oltre lire 200,000 che impiega annualmente per la basilica Ostiense, cioè al compimento dei lavori della chiesa di San Paolo.

Finalmente può anche calcolarsi che il Ministero della pubblica istruzione, per conservazione di monumenti sacri, spende circa 150,000 lire all'anno. Sommate queste cifre, si ha una spesa totale non minore di annue lire 954,000, o poco meno di un milione, che l'Italia consacra al mantenimento dei sacritempii.

Io spero che udendo ciò, nessuno metterà in dubbio il sentimento profondamente religioso dell'Italia e del suo Governo, se da parte di quest'ultimo e delle amministrazioni che ne dipendono, viene tuttora erogata in siffatta destinazione una somma tanto cospicua.

È inutile poi la raccomandazione, perchè non è già che io faccia una riduzione di lire 30,000 in diminuzione di questo capitolo. Bensì, come in esso è iscritta la somma di lire 60,000 per tutto l'anno; essendo noi già pervenuti alla metà dell'anno, io non posso che cancellare la metà della somma in lire 30,000, perchè le altre 30,000 si trovano dal mio antecessore già spese od impegnate, e perciò sono costretto a lasciarle nel capitolo del bilancio. Per me le lire 30,000, che avrebbero dovuto spendersi nel secondo semestre, sono inutili. Non ho mancato per l'anno corrente di imporne la erogazione alla stessa amministrazione del Fondo per il culto cui naturalmente ne spetta il carico, e che si assoggetta docilmente a ricevere le nuove passività che le si mettono addosso, salvo a veder deplorate le sue condizioni finanziarie, come testè abbiamo udito.

Ma siccome la Camera più e più volte, per organo della nostra Commissione del bilancio, ha fatto eccitamento al Governo, che questo capitolo scompaia dal bilancio dello Stato, dovendo la relativa spesa trasportarsi interamente a carico dell'Asse ecclesiastico; perciò ho promesso, nelle note con cui ho accompagnate le ultime variazioni al bilancio del mio Ministero, che nell'anno prossimo questo capitolo più non vi figurerà.

Ed ecco in qual senso anche la raccomandazione dell'onorevole mio amico personale Massari può riguardarsi superflua, benchè sono certo che le notizie da me comunicate debbano parergli più che soddisfacenti ed appagarlo.

BRUNETTI. Domando la parola per una dichiarazione.

Sono lieto veramente che l'onorevole ministro guardasigilli ci abbia fatto delle lusinghiere promesse, ed io confido pienamente che egli saprà proporcioni delle leggi ed adottare delle misure, le quali

rendano più regolare, più spedita e più efficace l'amministrazione del Fondo per il culto.

Duolmi però che egli mi abbia attribuito delle espressioni, che io non credo di avere espresse, od almeno sarei stato infelicissimo di dire quello che non era nella mia mente. L'onorevole guardasigilli mi ha attribuito il pensiero che io avessi fatto addebito all'amministrazione del Fondo pel culto di giudizi indebitamente sostenuti. Io anzi ho detto, che i giudizi da lei intentati erano per lo più giustificati, e che se qualche volta vi erano delle contraddizioni, queste contraddizioni erano pur giustificate dal diverso parere sì delle Cassazioni, che delle altre amministrazioni del regno. Ciò mi pare di averlo detto chiaramente. Io in un caso singolare non ho parlato del giudizio, ma dell'esecuzione del giudicato; il che è cosa assai diversa.

Io pregava l'onorevole guardasigilli di darè impulso a che siano una volta ultimate delle pratiche, le quali durano nientemeno che dal 1868. E con questo io non credo di meritare i rimproveri di nessuno. Io ho detto soltanto, che facendo in modo che queste pratiche siano una volta definite, si toglievano tutte le occasioni di querele e di rimproveri di patite ingiustizie.

PRESIDENTE. L'onorevole Indelli ha presentato la seguente proposta relativa al capitolo 14.

« La Camera, sentite le dichiarazioni dell'onorevole ministro di grazia e giustizia, prende atto delle medesime, e passa all'ordine del giorno. »

L'onorevole ministro ha dichiarato di accettare questa proposta.

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva).

(Sono approvati senza discussione i seguenti capitoli:)

Spese diverse e comuni. — Capitolo 15. Spese postali, lire 9200.

Capitolo 16. Dispacci telegrafici governativi, lire 89,496 75.

Capitolo 17. Sussidi a vedove ed a famiglie di impiegati dipendenti dall'amministrazione, 145,500 lire.

Capitolo 18. Fitto dei beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 123,251 43.

Capitolo 19. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio, lire 3,000,000.

Capitolo 20. Casuali, lire 55,800.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Capitolo 21. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione, lire 148,300.

Capitolo 22. Assegni di disponibilità, lire 256,600.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1876

Capitolo 23. Sussidi alle cancellerie giudiziarie ed agli uscieri in mancanza di proventi e pagamento di depositi dichiarati rimborsabili a senso di legge, lire 200,000.

Capitolo 24. Aumento di funzionari giudiziari in alcune Corti d'appello e tribunali, ed istituzione di nuove preture, lire 51,353 82.

Capitoli aggiunti per spese residue 1875 e retro, non aventi riferimento con alcuno di quelli iscritti nello Stato di prima previsione per l'anno 1876 :

Capitolo 25. Archivi (Personale), lire 3000.

Capitolo 26. Archivi (Spese d'ufficio), lire 7000.

Capitolo 27. Archivi (Spese variabili), lire 6600.

Capitolo 28. Assegno per la reidificazione della basilica ostiense, lire 73,295.

Capitolo 29. Assegni di culto nella provincia di Roma, lire 10,780.

Capitolo 30. Fondo per restauri straordinari in alcune chiese di patronato regio, lire 9410.

Capitolo 31. Lavori supplementari ai locali della Corte di appello in Roma, lire 1500.

Capitolo 32. Quota di concorso al comune di Bologna per la provvista di un palazzo di giustizia, lire 26,000.

Capitolo 33. Lavori ai locali per la sezione III della Corte d'appello di Venezia, lire 6000.

Capitolo 34. Congruè, lire 8295.

Capitolo 35. Indennità di decime, lire 8224.

Capitolo 36. Assegni diversi di culto, lire 19,400.

Capitolo 37. Spese sul fondo spogli e sedi vacanti in Sicilia, lire 28,830.

Capitolo 38. Costruzione di edifizii sacri, lire 28,100.

Capitolo 39. Resti passivi dell'anno 1867 e precedenti per le provincie Toscane, lire 234.

Capitolo 40. Resti passivi dell'anno 1861 e precedenti per le provincie Venete e di Mantova, lire 41,112.

Capitolo 41. Resti passivi dell'anno 1861 e precedenti per le provincie Napolitane e Siciliane, lire 9794.

Capitolo 42. Trasporto della capitale da Firenze a Roma (indennità agli impiegati dell'amministrazione centrale, spese per adattamento di mobili ed altre accessorie), lire 1000.

Capitolo 43. Spese straordinarie alla chiesa di Sant'Andrea in Mantova, lire 18,100.

Capitolo 44. Assegnamento straordinario a favore del collegio Italo-Greco di Sant'Adriano in Calabria, lire 47,850.

Stanziamiento complessivo del bilancio di definitiva previsione pel 1876 del Ministero di grazia e giustizia e culti. Parte ordinaria, lire 30,864,222 18;

parte straordinaria, lire 1,010,777 82; totale, lire 31,875,000.

(La Camera approva questo stanziamento.)

RISULTAMENTO DELLE VOTAZIONI.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione sui disegni di legge:

Proposta di legge sulla leva militare del 1876 :

Presenti e votanti 239

Maggioranza 120

Voti favorevoli 219

Voti contrari 20

(La Camera approva.)

Legge per prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste pel 1875 :

Presenti e votanti 239

Maggioranza 120

Voti favorevoli 209

Voti contrari 30

(La Camera approva.)

Proposta di legge per altri prelevamenti di somme dal fondo delle spese impreviste per l'anno 1875 :

Presenti e votanti 239

Maggioranza 120

Voti favorevoli 209

Voti contrari 30

(La Camera approva.)

Disegno di legge per maggiori spese sui residui 1875 e retro :

Presenti e votanti 239

Maggioranza 120

Voti favorevoli 210

Voti contrari 29

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle 6 45 pomeridiane.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

1° Discussione del bilancio definitivo pel 1876 del Ministero dell'interno;

2° Discussione del bilancio definitivo pel 1876 del Ministero della guerra.

